

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2008

2^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

IN SEDE CONSULTIVA

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **BOSCETTO** (*PdL*) illustra nel dettaglio le norme del decreto-legge n. 92 in materia di sicurezza pubblica. Si sofferma sulle disposizioni che rafforzano le possibilità di espulsione degli immigrati clandestini e la repressione di particolari reati.

Commenta l'articolo 5 che introduce una sanzione penale per la cessione onerosa di immobile a immigrati irregolari; a tale riguardo, ritiene che dovrebbe essere precisata la fattispecie e preannuncia la presentazione di un apposito emendamento. Ricorda anche il rafforzamento dei poteri dei sindaci e delle polizie locali, la nuova denominazione dei Centri di permanenza temporanei e le misure per il rafforzamento della lotta alla mafia.

Conclude proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Si apre la discussione.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) sottolinea il rilievo che assume il tema in questione sia pure a fronte di un andamento statistico che denota un miglioramento nei livelli di sicurezza almeno per quanto riguarda alcune tipologie di reati e auspica che il Governo illustri al più presto le linee guida della sua politica in materia che, a suo avviso, non debbono esaurirsi con il provvedimento in esame e con il disegno di legge ordinario vertente sullo stesso argomento, che verrà presto all'attenzione del Parlamento. A tale proposito, ricorda l'indifferibile esigenza di una riforma dell'ordinamento della pubblica sicurezza, con introduzione di modelli più moderni ed efficienti.

Pur condividendo la necessità di anticipare alcune norme attraverso il provvedimento d'urgenza (che peraltro comprende numerose disposizioni a suo tempo adottate dal governo Prodi), osserva che sarebbe opportuno limitarne il contenuto escludendo, in particolare, alcune norme penali, che dovrebbero trovare più idonea collocazione nel disegno di legge ordinario.

Con riferimento all'articolo 5, condivide le perplessità del relatore; a suo avviso, la formulazione della norma rischia di colpire in ugual modo coloro che gestiscono traffici di esseri umani mettendo a disposizione dell'immigrazione clandestina anche degli immobili, quanto coloro che utilizzano i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno per faccende domestiche o per l'accompagnamento e l'assistenza di persone anziane. Infine, il dibattito non può non tener conto della proposta che sarà inserita nel disegno di legge ordinario, di introdurre il reato di immigrazione clandestina: su tale ipotesi la sua parte politica è contraria qualora si riferisca a coloro che entrano irregolarmente nel territorio nazionale mentre sarebbe favorevole qualora si tratti di immigrati clandestini che sono stati espulsi e che sono illegalmente rientrati nel nostro Paese.

Il senatore **Mauro Maria MARINO** (*PD*) osserva che il complesso di provvedimenti proposti dal Governo, il decreto-legge e il disegno di legge ordinario, hanno una connotazione omogenea e unitaria. Ritiene che sarebbe opportuno espungere dal provvedimento d'urgenza la norma di cui

all'articolo 9 che, nel rinominare i Centri di permanenza temporanea, sembra configurare già in questa fase la natura di quelle strutture ai fini dell'espulsione.

La senatrice **ADAMO** (PD) sottolinea l'esigenza di un chiarimento del concetto di clandestinità che, ai sensi della legge sull'immigrazione vigente, dovrebbe essere contestata anche a coloro che per via delle lungaggini burocratiche si trovano privi del permesso di soggiorno durante il periodo di attesa per il rinnovo.

Il senatore **SALTAMARTINI** (PdL) giudica pienamente rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione le disposizioni del decreto-legge in esame. Tuttavia ritiene discutibile che in un provvedimento d'urgenza vi sia la norma di cui all'articolo 7, che prevede l'adozione di un regolamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.

Il senatore **CECCANTI** (PD) svolge osservazioni critiche sull'ipotesi di considerare circostanza aggravante la presenza illegale sul territorio, che, in mancanza di uno specifico reato, rappresenta piuttosto una condizione della persona. In proposito ricorda le dichiarazioni di autorevoli studiosi secondo le quali questa norma, come pure l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, oltre che in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, violerebbero alcune importanti norme di diritto internazionale, prima tra tutte la Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo.

Il senatore **VITALI** (PD) condivide i dubbi di costituzionalità illustrati dal senatore Ceccanti a proposito dell'articolo 1, lettera f), sull'aggravante nel caso di presenza illegale sul territorio nazionale.

A suo avviso è opportuno trasferire alcune disposizioni nel disegno di legge ordinario, per consentirne una valutazione più approfondita.

Il senatore **PARDI** (IdV) rileva elementi di sproporzione tra la misura delle pene e i reati, secondo quanto osservato anche dalla Corte costituzionale. Inoltre, ritiene di gravità straordinaria l'allungamento del periodo massimo di trattenimento nei Centri di permanenza temporanei da sessanta giorni a diciotto mesi.

A suo avviso il clima di paura e l'esibizione di severità discendono dall'indebolimento del processo penale che è stato realizzato nelle legislature precedenti.

La senatrice **INCOSTANTE** (PD) condivide l'esigenza di riconsiderare alcune norme del decreto-legge che non appaiono necessarie e urgenti.

Il senatore **BODEGA** (LNP) conferma l'orientamento favorevole del suo Gruppo sulla sussistenza dei presupposti costituzionali: il provvedimento è basato su dati oggettivi e tende a indurre la convinzione che vi è una risposta chiara da parte dello Stato.

Il senatore **PROCACCI** (PD) sottolinea lo stretto collegamento delle misure previste dal decreto-legge con le disposizioni dell'annunciato disegno di legge ordinario e auspica il trasferimento in quest'ultima sede delle norme più controverse, sulle quali sono stati espressi fondati dubbi di costituzionalità.

Il **PRESIDENTE** ricorda che il merito del provvedimento potrà essere ampiamente approfondito davanti alle Commissioni 1^a e 2^a alle quali è assegnato l'esame in sede referente.

Il senatore **PROCACCI** (PD) precisa che la disponibilità del Governo a ricondurre le norme censurate al disegno di legge ordinario per la sua parte politica è pregiudiziale a un voto favorevole sui presupposti di costituzionalità.

Il senatore **NESPOLI** (PdL) giudica impropria la richiesta di permettere la rinuncia ad alcune disposizioni alla votazione sui presupposti di necessità e urgenza. L'eventuale trasferimento di alcune misure da un provvedimento all'altro potrà essere considerata in sede di esame degli emendamenti.

La senatrice **BASTICO** (PD) osserva che la valutazione sulla costituzionalità del provvedimento non può prescindere dalla valutazione del contenuto, il cui contrasto con importanti norme costituzionali e di diritto internazionale è stato rilevato da illustri giuristi. Si tratta di due atti del Governo, il decreto-legge e il disegno di legge ordinario, che vanno considerati unitariamente.

Intervenendo in sede di replica, il senatore **BOSCETTO** (PdL) fa appello ai Gruppi dell'opposizione affinché votino favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali. Trova non prive di argomenti le perplessità su alcuni profili particolari, che tuttavia potranno essere risolte durante l'esame in sede referente. A suo avviso, la valutazione positiva che secondo quanto dichiarato dai Gruppi dell'opposizione riguarda gran parte delle misure introdotte, dovrebbe indurre a un orientamento favorevole nel giudizio in corso.

Il sottosegretario **DAVICO** dichiara la disponibilità del Governo a migliorare il testo del decreto-legge in base alle proposte che verranno sia dalla maggioranza che dall'opposizione e sottolinea l'urgenza e la necessità delle misure, immutata e anzi aggravata rispetto a quando esse furono proposte dal Governo precedente. In particolare, esse hanno anche lo scopo di scongiurare l'azione spontanea e illegale di gruppi di cittadini e di individui, che a volte trae pretesto della carenza di iniziativa dello Stato nella prevenzione e nella repressione dei reati.

Il senatore **BIANCO** (PD), prendendo atto della disponibilità manifestata sia dal relatore sia dal rappresentante del Governo, a considerare nell'esame in sede referente l'ipotesi di espungere o comunque riconsiderare alcune norme del decreto-legge - come quelle relative alla confisca degli immobili che ospitano immigrati irregolari, alla nuova denominazione dei Centri di permanenza temporanea e all'introduzione della circostanza aggravante nell'ipotesi di presenza illegale sul territorio nazionale - preannuncia un voto favorevole del suo Gruppo sul parere proposto dal relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore, con l'astensione del senatore **PARDI** (IdV).

La seduta termina alle ore 16,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 688

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, auspicando che gli interventi di sostegno alle popolazioni colpite da calamità naturali siano ispirate al principio di parità di trattamento tra situazioni analoghe.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2008

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Callendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

CONVOCAZIONE DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente **BERSELLI** convoca gli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite e sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente **BERSELLI** riferisce l'esito della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite, testè svoltasi, comunicando che, con riferimento all'esame del disegno di legge di conversione all'ordine del giorno, si è convenuto di procedere nella giornata di domani mattina, giovedì 29 maggio, all'audizione, in sede informale, del prefetto Antonio Manganelli, Capo della polizia, alle ore 11, del prefetto Mario Morcone, Capo dipartimento libertà civili e immigrazione presso il Ministero dell'interno, alle ore 11,30 e del dottor Ettore Ferrara, Capo dipartimento amministrazione penitenziaria, alle ore 12; di avviare l'esame del provvedimento suddetto con l'illustrazione delle relazioni introduttive nella seduta odierna e di rinviare la discussione generale e l'eventuale dibattito sulla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti ad una successiva seduta da convocarsi nella giornata di martedì 3 giugno 2008, alle ore 14,30.

Le Commissioni riunite prendono atto.

IN SEDE REFERENTE

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Esame e rinvio)

Riferisce dapprima alle Commissioni riunite il presidente **BERSELLI** (PdL), relatore per la 2^a Commissione, il quale, nel rilevare la necessità di dare forti risposte al problema della sicurezza rappresenta un'esigenza reale che prescinde dalle divisioni di parte - come dimostrano, da un lato, recenti fatti di cronaca che hanno visto coinvolti quali vittime persino amministratori locali, e, dall'altro, la circostanza che diverse disposizioni del decreto-legge in esame riproducono di fatto norme già contenute in proposte legislative presentate nel corso della passata legislatura - osserva che la sicurezza della collettività oggi giorno risulta minacciata da fattispecie riconducibili a tre principali categorie: i reati convenzionali, quali furti, rapine, scippi ed altri; i reati correlati

alle attività proprie della criminalità organizzata, ed infine quelli correlati a fenomeni sociali che per cause oggettive o soggettive non vengono governati efficacemente con gli strumenti ordinari e finiscono per degenerare, al punto da determinare tumulti di piazza, blocchi di nodi stradali e ferroviari, e perfino scontri tra cittadini comuni e forze di polizia.

Nell'evidenziare come il decreto-legge introduca, fra le altre, disposizioni specifiche volte a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, sulle quali si riserva di svolgere ulteriori considerazioni, osserva che le soluzioni concrete ai fenomeni delittuosi collegati all'immigrazione, specialmente clandestina, proposte nel decreto-legge in esame si fondano sulla presa di coscienza del fatto che il reale problema della giustizia nel nostro Paese sia l'assenza di deterrenza del diritto penale italiano, legata da un lato all'inefficienza del sistema repressivo che lascia gran parte dei reati impuniti e dall'altro alla scarsa effettività della pena, vuoi per l'approvazione di normative che ne attenuano l'esecuzione vuoi per effetto di provvedimenti clemenziali del Parlamento; una situazione questa che induce gli stranieri a delinquere in Italia anziché altrove.

Procede quindi ad illustrare più nel dettaglio le disposizioni di competenza della Commissione giustizia.

Riferisce dapprima sul contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, composto da un unico comma suddiviso in sei lettere, ognuna delle quali apporta modifiche o sostituisce una disposizione del codice penale. Tale articolo, in primo luogo modifica gli articoli 235 e 312 del codice penale, introducendo disposizioni volte a prevenire la reiterazione di comportamenti criminali da parte di cittadini stranieri anche comunitari, abbassando il limite della pena la cui irrogazione può costituire presupposto per l'espulsione su ordine del giudice in caso di condanna penale e prevedendo una pesante sanzione per la violazione dell'espulsione stessa. L'articolo reca altresì norme volte, attraverso puntuali modifiche agli articoli 589, 590 e 590-*bis* del codice penale, ad inasprire le pene per i soggetti che abbiano commesso un omicidio colposo o cagionato ad altri lesioni colpose, in particolar modo quando ciò sia avvenuto come conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel sottolineare l'elevata lesività sociale di tali fattispecie criminose, dà conto dei dati relativi alle violazioni degli articoli 186 e 187 del codice della strada, riscontratesi nel corso del primo trimestre dell'anno corrente. La disposizione infine, intervenendo sull'articolo 61 del codice penale, introduce la nuova circostanza aggravante comune dell'essere stato il fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.

Il decreto legge inoltre, per garantire rapidità di giudizio e certezza della pena, introduce puntuali modifiche anche al codice di procedura penale, ampliando, fra l'altro, le fattispecie penali perseguibili con il rito del giudizio direttissimo e con quello del giudizio immediato. Più in particolare per quel che concerne la disciplina del giudizio direttissimo, il relatore sottolinea che l'articolo in esame prevede che, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, o quando sia stata resa confessione nel corso dell'interrogatorio, pubblico ministero debba necessariamente procedere con il rito direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.

Per quel che concerne invece la disciplina del giudizio immediato l'articolo 2, da un lato, prevede che, qualora ne ricorrano i presupposti, il pubblico ministero debba sempre richiedere il giudizio immediato, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, dall'altro, introduce disposizioni volte ad accelerare l'instaurazione del giudizio, nelle ipotesi in cui a carico dell'indagato sia stata emessa un'ordinanza applicativa di misura cautelare custodiale e la valutazione circa la sussistenza della gravità indiziaria sia stata confermata in sede di riesame.

L'articolo 2, inoltre, da un lato aggiunge all'articolo 260 del codice di procedura penale due nuovi commi, che estendono il novero dei casi in cui si procede alla distruzione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale e, dall'altro, in coordinamento con l'estensione dei poteri delle procure distrettuali antimafia in materia di misure di prevenzione disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto-legge in esame, modifica l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, che disciplina l'attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia, estendendo i poteri di coordinamento di quest'ultimo anche alla suddetta materia delle misure di prevenzione.

Fra le ulteriori modifiche apportate al codice di procedura penale il relatore per la 2^a Commissione segnala l'abrogazione rispettivamente, dei commi 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale e del comma 2 dell'articolo 602 dello stesso codice, che prevedevano l'accordo tra le parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi, nonché le modifiche apportate all'articolo 656, comma 9 del codice di procedura penale, volte ad estendere ai condannati per incendio boschivo, prostituzione minorile, furto in abitazione, furto con strappo e rapina il divieto di procedere alla sospensione dell'esecuzione della condanna. Con riferimento all'abrogazione dell'istituto di cui agli articoli 599

e 602 del codice di procedura penale sottolinea come l'abrogazione sia stata resa necessaria in considerazione del fatto che esso oltre a rendere possibile un abbattimento anche assai considerevole della pena irrogata in primo grado, finiva spesso per ridurre l'interesse delle parti a ricorrere al patteggiamento in primo grado e per tale motivo influiva negativamente sul carico di lavoro degli uffici giudiziari.

Dopo aver brevemente illustrato il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge, con il quale si sottraggono alla competenza del giudice di pace le ipotesi aggravate di lesioni colpose gravi e gravissime, di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, quando si tratta di reato commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c) del codice della strada, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, si sofferma sulle modifiche al codice della strada introdotte dall'articolo 4, volte ad inasprire le sanzioni per guida in stato d'ebbrezza o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. In particolare è aumentata la pena dell'arresto per coloro che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed è prevista la revoca della patente e la confisca del veicolo.

Illustra poi le disposizioni del decreto legge recanti misure volte a contrastare la criminalità organizzata di stampo mafioso. Si sofferma dapprima sull'articolo 10, il quale modifica in più punti la legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia", attribuendo alle direzioni distrettuali antimafia la competenza ad indagare e a proporre le misure di prevenzione antimafia. Dopo aver illustrato l'articolo 11, il quale apporta una modifica all'articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, volta a mantenere anche in capo al procuratore della Repubblica presso ogni tribunale la competenza a richiedere misure di prevenzione nei confronti coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi e di coloro che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; riferisce, concludendo sull'articolo 12, il quale introduce nell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 un nuovo articolo 110-ter, che conferisce al procuratore nazionale antimafia il potere di disporre, d'intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione.

Il senatore **VIZZINI** (PDL), relatore per la Commissione affari costituzionali, sottolinea che il provvedimento in esame è una risposta tempestiva e necessaria del Governo a fenomeni sociali che possono apparire distanti ma che incidono drammaticamente sulla vita dei cittadini e sulla sicurezza pubblica. I lutti che flagellano la società interpellano la coscienza dei cittadini e dei parlamentari: di qui le risposte operative in esame, coerenti con il programma della maggioranza di governo.

Si sofferma, quindi, sul tema dell'illegalità diffusa collegata all'immigrazione clandestina e sulla criminalità organizzata, vero e proprio cancro della società. La lotta alle mafie è un'esigenza inderogabile per uno Stato che voglia riprendere il controllo del territorio e sconfiggere la criminalità che uccide gli uomini, le loro libertà e quella delle imprese, rubando il futuro alle giovani generazioni. La questione della mafia, a suo giudizio, è una ferita aperta per il funzionamento della democrazia per cui vi è sempre più bisogno di una politica che sia concretamente in prima linea, con i magistrati e le forze dell'ordine.

Rammenta anche la questione di una maggiore tutela delle famiglie e delle persone, turbate nel privato delle proprie abitazioni e nelle strade, dove aumentano gli incidenti di ogni tipo con vittime sempre più numerose. Il senso d'insicurezza e lo sconforto crescente richiedono una risposta immediata: il Governo ha introdotto le misure più urgenti con il decreto-legge in esame, rimettendo a un disegno di legge ordinario un intervento ulteriore e più organico. Egli esprime apprezzamento per il fatto che siano state prese in seria considerazione idee e soluzioni efficaci proposte dal Governo precedente, segno di una politica che accantona atteggiamenti di critica pregiudiziale e si misura nel merito dei provvedimenti. In questo modo si recupera quanto di buono è stato fatto nelle precedenti esperienze politiche; ad esempio il pacchetto sicurezza proposto dall'ex ministro dell'interno Amato, sul quale si aprì un dialogo fra maggioranza e opposizione poi impedito dall'ostruzione ferma ma cieca e sterile della sinistra massimalista.

Ricorda che nella seduta della Commissione affari costituzionali dedicata alla verifica della sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge, si è svolto un pacato e fecondo confronto tra maggioranza e opposizione e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a tale clima, primo fra tutti il senatore Bianco, rappresentante del Gruppo del Partito Democratico in quella Commissione. Rammenta anche che, in quella sede, il rappresentante del Governo ha

manifestato la disponibilità a considerare le proposte emendative che perverranno, in particolare quelle dell'opposizione.

In proposito, cita gli aspetti più critici emersi nella discussione: l'inserimento, fra le circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61, comma 1, del codice penale, della presenza illegale nel territorio nazionale del soggetto che abbia commesso il fatto (articolo 1, comma 1, lettera f)); l'introduzione nel decreto legislativo n. 286 del 1998, quale autonomo titolo di reato, della cessione a titolo oneroso di un immobile a un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato (articolo 5); la modifica della denominazione dei centri di permanenza temporanea, che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto, sono chiamati "centri di identificazione e di espulsione" (articolo 9). Su questi aspetti - come su altri che dovessero emergere nel corso della discussione generale - ribadisce l'opportunità di un approfondimento tra maggioranza e opposizione, per individuare auspicabili convergenze, in considerazione della materia e del rilievo che ha assunto negli ultimi mesi.

Quanto al merito del decreto-legge, i profili di rilevanza per la 1^a Commissione comprendono, in particolare, il contrasto dell'immigrazione irregolare e il potenziamento degli strumenti a disposizione dei sindaci per la lotta alla criminalità locale.

L'articolo 5, che modifica l'articolo 12 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introduce una specifica fattispecie incriminatrice: chi cede a titolo oneroso un immobile a uno straniero irregolarmente soggiornante è soggetto alla reclusione da sei mesi a tre anni; la condanna con sentenza definitiva importa anche la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Nota che le condotte incriminate sono le "cessioni a titolo oneroso", dunque sicuramente le vendite, probabilmente le locazioni, ma non anche i comodati; si dovrebbe valutare se l'esclusione dei prestiti d'uso possa determinare pratiche elusive e in ogni caso auspica che il dibattito consenta di individuare una sintesi più puntuale della fattispecie.

Quanto all'articolo 6, esso apporta modifiche sostanziali all'articolo 54 del testo unico sugli enti locali, che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale. La *ratio* delle innovazioni introdotte consiste nel potenziamento degli strumenti giuridici a disposizione del sindaco per il contrasto della criminalità locale; nell'intenzione del Governo, è il frutto di un bilanciamento fra prerogative statali in tema di sicurezza pubblica ed esigenza di valorizzare, anche in tale ambito, il ruolo degli enti locali. In tale contesto, il sindaco è il fulcro di una nuova sinergia nella lotta alla criminalità, considerato che la qualità di amministratore locale permette di conoscere anche le problematiche del territorio afferenti la sicurezza. Con tale norma, in primo luogo, si conferisce autonoma evidenza alle funzioni relative all'ordine e alla sicurezza pubblica del sindaco, disciplinate nel nuovo comma 1. Il nuovo comma 2 attribuisce al sindaco il compito di concorrere ad assicurare la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, consentendo una maggiore partecipazione delle risorse dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. Le forme di tale cooperazione istituzionale saranno definite con direttive di coordinamento del Ministero dell'interno nel rispetto delle competenze fissate nell'articolo 117 della Costituzione. Il comma 4 novellato amplia il potere del sindaco di adottare ordinanze urgenti prevedendo, quale situazione legittimante il provvedimento *extra ordinem*, anche il grave pericolo per la sicurezza urbana (che si aggiunge così al grave pericolo per l'incolumità dei cittadini). Siffatti provvedimenti d'urgenza devono essere comunicati al prefetto poiché attengono al problema della sicurezza che postula un ruolo centrale e strategico dell'autorità locale di Governo, cui competono in via generale gli interventi attuativi dell'ordinanza del sindaco.

Sottolinea che in tal modo, anche da un punto di vista strettamente operativo, è ulteriormente rafforzata la sinergia fra istituzioni, uno degli aspetti fondamentali del provvedimento in esame.

Richiama il comma 5 del testo novellato, che introduce una forma di coordinamento fra amministratori locali, attivata dal prefetto quando i provvedimenti dei sindaci in tema di sicurezza appaiono suscettibili di incidere sulla ordinata convivenza nei comuni contigui o limitrofi. In tali evenienze, il prefetto convoca una conferenza cui partecipano i sindaci dei comuni coinvolti, il Presidente di provincia ed eventualmente, nel rispetto del principio di sussidiarietà, altri soggetti pubblici o privati legati al territorio.

Dal nuovo testo dell'articolo 54 citato sono state espunte le norme che consentivano la nomina di un commissario *ad acta* da parte del prefetto in caso d'inerzia del sindaco nell'espletamento dei servizi di competenza statale: la modifica appare come un atto dovuto nel rispetto della più generale riforma costituzionale operata del 2001, sopravvenuta al testo unico.

Ricorda che i commi 11 e 12 del testo novellato prevedono nuovi, significativi poteri prefettizi: anzitutto il potere di surrogare direttamente l'amministratore locale, in caso di inerzia, nelle funzioni relative alla sicurezza e all'incolumità pubblica (anche con provvedimenti urgenti) e negli adempimenti in ordine allo stato civile, alla materia elettorale, alla leva militare e alla statistica;

inoltre, il potere di adottare atti d'indirizzo per l'esercizio di tutte le funzioni previste in capo al sindaco dall'articolo 54.

Quanto all'articolo 7, esso attribuisce una nuova funzione ai piani coordinati di controllo del territorio di cui alla legge n. 128 del 2001, ai fini della collaborazione della polizia municipale alla sicurezza pubblica: è demandata a tali piani la determinazione dei rapporti di reciproca collaborazione fra polizia municipale e Polizia di Stato. Il secondo periodo disciplina, invece, le procedure da seguire per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato da parte della polizia municipale, l'immediata denuncia alla Polizia di Stato per il seguito dell'attività investigativa. La definizione di tali procedure è demandata a decreti del Ministro della giustizia di concerto con gli altri Ministri interessati (interno, economia, difesa).

L'articolo 8 amplia le possibilità della polizia municipale di fruire dei dati del CED interforze del Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza: oltre all'accesso allo schedario dei veicoli rubati è possibile consultare i dati sui veicoli rinvenuti e quelli dei documenti d'identità rubati o smarriti. Inoltre, previa apposita abilitazione, si riconosce al personale della polizia municipale un ruolo attivo di immissione dei dati autonomamente acquisiti.

L'articolo 9 sostituisce la denominazione dei centri di permanenza temporanea con quella di "centri di identificazione e espulsione". Osserva che la relazione illustrativa non fornisce elementi di delucidazione circa le ragioni della modifica né sul rilievo meramente formale o anche sostanziale della stessa; il Governo potrà fornire tutti gli argomenti per consentire di valutare con maggior completezza la portata della nuova definizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2008
2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio 2008.

Il presidente **BERSELLI** dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore **D'AMBROSIO**(PD), nel sottolineare come la necessità di affrontare taluni fenomeni che pongono a rischio la sicurezza pubblica sia condivisa anche dai membri dell'opposizione, osserva come l'inefficacia di taluni istituti del codice di procedura penale e la lunghezza dei processi potessero lasciare presagire, già da anni, l'attuale situazione della giustizia, connotata da una sostanziale incertezza delle pene per la quale, fra l'altro, gli stranieri sono invogliati a delinquere nel nostro Paese piuttosto che altrove. Dopo avere espresso un giudizio critico sulle continue riduzioni degli stanziamenti del Ministero della giustizia, perpetrate anche dall'attuale Esecutivo, si sofferma sul merito del provvedimento in esame, svolgendo dapprima talune considerazioni sull'articolo 1 del decreto-legge. A riguardo osserva che l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'articolo 235 del codice penale e la introduzione della sanzione della reclusione da uno a quattro anni per coloro che violano l'ordine di espulsione o di allontanamento pronunciato dal giudice, sono destinati a produrre conseguenze disastrose sul funzionamento dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria italiana. Sempre con riferimento alla suddetta misura di sicurezza osserva come essa oltre a non essere collegata all'oggettiva pericolosità sociale del trasgressore, rischia di porsi in evidente contrasto con la normativa comunitaria, nonché con gli articoli 10 e 117 della Costituzione. Invita quindi il Governo a valutare l'opportunità di modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge, nella parte in cui, modificando l'articolo 61 del codice penale, prevede fra le circostanze aggravanti comuni, la commissione del reato da parte di soggetto che si trova illegalmente sul territorio nazionale. Al riguardo nel sottolineare i profili di illegittimità costituzionale di tale previsione, osserva come la remissione degli atti processuali da parte dei giudici *a quo* alla Consulta sia destinata a determinare ulteriori rallentamenti dei processi penali pendenti. Nel riservarsi di svolgere ulteriori considerazioni sulla compatibilità costituzionale di disposizioni in materia di sicurezza e di immigrazione eventualmente contenute nel disegno di legge ordinario la cui presentazione è stata più volte ribadita dall'attuale Governo, esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere c), d) ed e), e 4 del decreto-legge volte a fronteggiare l'incremento esponenziale delle vittime di incidenti stradali

cagionati dall'abuso di alcool e stupefacenti, nonché sulle norme di cui all'articolo 2, lettere i) ed l), volte ad abrogare l'istituto dell'accordo tra le parti per l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rideterminazione della pena e rinuncia agli altri motivi. Conclude svolgendo talune considerazioni critiche sull'articolo 5 nella parte in cui sanziona con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la misura di sicurezza della confisca dell'immobile, la cessione a titolo oneroso di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato. Tale nuova fattispecie di reato rischia di produrre effetti distorsivi sul piano applicativo.

Il senatore **VITALI (PD)** condivide il carattere prioritario del tema della sicurezza: tale consapevolezza e la disponibilità - manifestata in 1^a Commissione dal relatore e dal rappresentante del Governo nell'esame dei presupposti costituzionali - a tenere in considerazione le proposte di modifica prefigurate in quella sede, hanno indotto la sua parte politica a esprimersi favorevolmente sulla sussistenza di quei presupposti, malgrado alcuni dubbi, in particolare sull'introduzione di un'aggravante penale per chi si trovi illegalmente nel territorio nazionale.

Esprime apprezzamento per l'equilibrio dell'articolo 6, che amplia le attribuzioni dei sindaci in materia di sicurezza pubblica, mentre introduce opportuni contrappesi, segnatamente la previsione di direttive di coordinamento del Ministro dell'interno; a tale riguardo, ricorda il disegno di legge, da lui presentato insieme ad altri senatori, diretto ad attuare il principio costituzionale del coordinamento delle competenze statali in materia di ordine pubblico e di quelle in materia di polizia locale proprie dei Comuni.

Ciò premesso, manifesta netto dissenso sull'ipotesi di una circostanza aggravante quando il reato sia commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale (articolo 1, lettera *h*)), sulla formulazione della norma che prevede la confisca dell'immobile ceduto a titolo oneroso allo straniero irregolare (articolo 5), nonché sulle procedure che presiedono all'espulsione degli immigrati clandestini. Anzitutto, la nuova denominazione dei centri di permanenza temporanei, che sottolinea la finalità dell'espulsione, a suo avviso, non è munita dei requisiti di necessità e urgenza; inoltre, non si prevede alcuna differenza di trattamento tra gli immigrati clandestini che commettono reati e quelli che pur in condizione di irregolarità si trovano sul territorio nazionale per lavorare. A tale proposito, ricorda le osservazioni svolte - in sede di audizione informale - dal capo della Polizia, prefetto Manganelli, nel senso di concentrare l'attenzione dello Stato sull'espulsione dei soli stranieri irregolari che delinquono, favorendo al contempo la regolarizzazione delle altre categorie di immigrati, anche attraverso la concessione di permessi di soggiorno premiali, ad esempio per chi denunci fenomeni di sfruttamento della prostituzione.

Analogamente, considerata la complessità delle procedure di identificazione, sarebbe opportuno prevedere per gli stranieri irregolari percorsi distinti che agevolino l'identificazione rispetto a coloro che non hanno affatto documenti di identità o declinano false generalità.

Il senatore **D'ALIA(UDC-SVP-Aut)**, nell'intervenire sul testo del decreto-legge in titolo, la cui valutazione sarebbe stata più efficace se inserita nell'ambito dell'esame delle disposizioni contenute nel disegno di legge ordinaria in materia di sicurezza nonché nei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie, preannunciati dal Governo, si sofferma dapprima sulle misure volte ad accelerare i processi di allontanamento ed espulsione degli stranieri socialmente pericolosi. Al riguardo, pur ritenendo non incompatibili con la normativa comunitaria le modifiche introdotte all'articolo 312 del codice penale, si riserva di effettuare ulteriori considerazioni sulla disciplina relativa alla permanenza sul territorio dei cittadini neo-comunitari, che dovrebbe essere prevista da uno dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie, succitati.

Si sofferma quindi sulla nuova circostanza aggravante comune introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del decreto-legge la quale, così come formulata, sembrerebbe dover presupporre l'introduzione del reato dell'immigrazione clandestina. Sarebbe stato invece, più opportuno, a parere dell'oratore, introdurre modifiche volte a garantire maggiore esecutività ai provvedimenti di espulsione assunti dai questori o dalle autorità giudiziarie, ai sensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

Dopo aver espresso un giudizio sostanzialmente positivo sugli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge in esame, si sofferma sull'articolo 5, osservando come tale disposizione possa rischiare o di configurare una fattispecie di responsabilità oggettiva, o di prestarsi a prassi elusive.

Dopo aver osservato come sarebbe stato opportuno introdurre disposizioni volte a contrastare lo sfruttamento del lavoro irregolare di cittadini extracomunitari, coordinate con quanto previsto dal testo unico sull'immigrazione, nonché dalla legge n. 189 del 2002, si sofferma

sull'articolo 6 del decreto-legge, nella parte in cui amplia le competenze dei sindaci in materia di sicurezza pubblica. Al riguardo osserva come, al fine di evitare possibili illegittime invasioni di sfere di competenza statale, sarebbe stato opportuno rendere obbligatoria l'adozione, da parte del Ministero dell'interno, degli atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo in esame da parte dei sindaci.

Al fine di rendere poi effettiva la collaborazione fra le amministrazioni locali e gli organi dello Stato centrale per la garanzia della sicurezza pubblica sarebbe opportuno, a parere dell'oratore, introdurre esplicitamente un potere di segnalazione da parte dei sindaci delle situazioni irregolari ai prefetti e ai questori.

Dopo aver espresso un giudizio critico sull'attuale formulazione dell'articolo 9 il quale, nella parte in cui prevede la mera ridenominazione di centri di permanenza temporanea sembra essere del tutto privo dei requisiti di necessità e di urgenza prescritti dalla Costituzione, si sofferma sulle disposizioni del decreto-legge volte ad ampliare i poteri della Procura antimafia. Al riguardo, nel preannunciare la presentazione di puntuali proposte emendative, sottolinea l'opportunità di prevedere un ampliamento delle competenze della Procura nazionale antimafia in materia di contrasto del traffico di immigrati clandestini, funzionalmente agli interventi per la lotta contro il terrorismo.

Il senatore **SARO** (*PdL*) ricorda l'esito negativo dei provvedimenti proposti dal ministro Amato nella scorsa legislatura per la sostanziale inefficacia che avrebbero avuto quelle disposizioni a causa dell'affievolimento voluto dalle componenti più radicali della sinistra. A suo giudizio, il provvedimento in esame, che riflette il programma elettorale della maggioranza, non dovrebbe essere indebolito, a parte alcune correzioni che possono essere condivise anche con l'opposizione. In particolare, devono essere respinte le osservazioni critiche espresse di recente da esponenti del governo spagnolo, dall'Organizzazione delle nazioni unite e anche da esponenti della Santa Sede, che non tengono conto della grave situazione né delle misure analoghe adottate da altri Paesi dell'Unione europea (in particolare la stessa Spagna) per limitare il fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Sottolinea che il flusso maggiore di stranieri irregolari entra nel territorio nazionale attraverso i confini orientali e reputa urgente intervenire presso le istituzioni europee affinché riconsiderino senza pregiudizi la disciplina dell'immigrazione e dell'integrazione negli Stati membri.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*), pur non essendo pregiudizialmente contrario alle finalità perseguite dal decreto-legge in esame, osserva come l'attuale formulazione dello stesso si presti a diversi rilievi critici. In primo luogo lamenta il fatto che tale decreto non intervenga per sanzionare i reati di grave allarme sociale, quali, fra gli altri, i delitti in ambito familiare ovvero le molestie insistenti, limitandosi invece ad inasprire le pene per le lesioni e l'omicidio colposo.

Esprime poi un giudizio critico sulla modifica normativa che introduce l'automatismo dell'espulsione e dell'allontanamento dello straniero in ipotesi di condanna penale; tale disciplina infatti, mentre non ha effetti sulla prevenzione e repressione dei reati connessi alla clandestinità, dal momento che si applica per tutti gli stranieri, abbassa in misura eccessiva la pena che costituisce presupposto della misura stessa, indipendentemente dalla regolarità del loro soggiorno nel nostro paese, fino a trovare applicazione anche per semplici reati colposi.

Con riferimento all'ampliamento dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza, osserva con rammarico come le disposizioni in esame non riguardino il grave fenomeno dei reati di degrado urbano, dello sfruttamento dei minori per la mendicizia né tantomeno dell'occupazione di suolo pubblico per attività commerciali e non controllate.

Dopo aver espresso un giudizio pesantemente critico sulle norme volte ad introdurre l'aggravante per *status* di immigrato irregolare ed il reato di locazione di immobili agli stranieri con la conseguente automatica confisca dell'immobile in caso di condanna, si sofferma criticamente sull'articolo 9 nella parte in cui introduce una mera ed inutile modifica formale.

Nel condividere le sole poche norme identiche od analoghe a quelle contenute negli altri disegni di legge presentati dal precedente Governo, i quali sono stati peraltro ripresentati dal Gruppo dell'Italia dei Valori nel corso della nuova legislatura, osserva come la "ricopiatura" parziale delle disposizioni suddette da parte dell'attuale Esecutivo nel testo del decreto-legge all'esame, abbia prodotto una disciplina disarmonica ed eterogenea, priva di ogni sistematicità e connotata da palesi contraddizioni.

Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sulle evidenti incongruenze presenti negli interventi di modifica normativa in tema di attribuzione di funzioni e competenze nelle misure di

prevenzione, alla luce di una lettura sistematica degli articoli 2, 10, 11 e 12 del decreto-legge, si sofferma sulle modifiche introdotte agli articoli 235 e 312 del codice penale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b) del decreto in esame, lamentando la presenza di evidenti contraddizioni fra quanto previsto nel testo del provvedimento e quanto dichiarato nella relazione introduttiva.

Svolge infine talune considerazioni critiche sulla portata giuridica della fattispecie di reato introdotta dall'articolo 5.

Il senatore **CAROFILIO**(PD), nel sottolineare lo spirito collaborativo e non pregiudizialmente ostruzionistico degli interventi svolti dai senatori dell'opposizione in sede di discussione generale, osserva come l'esigenza di apportare modifiche al testo in esame sia corroborata peraltro dal fatto che, della compatibilità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge sia stata già investita la Consulta.

Nel preannunciare la presentazione di puntuali proposte emendative osserva come le disposizioni in materia di espulsione o allontanamento dello straniero dallo Stato di cui agli articoli 235 e 312 del codice penale così come modificati dal decreto-legge, rischiano di determinare una inutile e dannosa paralisi del sistema giudiziario e carcerario.

Pur ritenendo in linea generale condivisibile l'ampliamento dell'istituto della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero - l'esperienza insegna che in concreto una pena di due anni può essere irrogata anche per gravi reati - ritiene tuttavia che sia necessario introdurre parametri certi di valutazione della pericolosità.

Con riferimento all'articolo 5 osserva come l'attuale formulazione della norma non sia di per sé in grado di sanzionare coloro che, cedendo a titolo oneroso immobili, approfittano della situazione di debolezza degli stranieri clandestini.

Nell'osservare come il Capo della polizia abbia chiarito che la clandestinità è determinata solo in minima parte dagli ingressi irregolari, e dipenda soprattutto dalla permanenza degli stranieri dopo la scadenza del permesso di soggiorno o del visto turistico, invita il Governo a valutare l'opportunità di introdurre il sistema di rilevazione delle impronte digitali al momento dell'ingresso sul territorio nazionale degli stranieri, al fine di abbreviare i tempi necessari per l'identificazione dell'immigrato irregolare preliminari all'avvio delle procedure di espulsione. Conclude rilevando come sarebbe necessario inasprire le sanzioni penali per gli immigrati che rendono false dichiarazioni sui dati identificativi o che, al fine di aggravare il procedimento di identificazione, si provocano mutilazioni fisiche quali l'abrasione delle impronte digitali.

La senatrice **BASTICO**(PD), nel confermare la disponibilità del suo Gruppo ad una rapida, seppur meditata, conversione in legge del decreto in titolo, ricorda che il Governo Prodi aveva adottato molte norme contenute adesso nel decreto all'esame delle Commissioni riunite, tra cui in particolare la competenza, attribuita ai sindaci di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire pericoli all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, all'interno di un sistema di coordinamenti tra Stato ed enti locali.

Pur convenendo sull'esigenza di rispondere alle aspettative che i cittadini nutrono in tema di sicurezza, ritiene peraltro non condivisibile la scelta di adottare norme che, al di là del loro impatto mediatico, risultino poi di fatto inefficaci o difficilmente applicabili. In primo luogo non condivide la scelta di introdurre come aggravante comune, all'articolo 61 del codice penale, l'illegale permanenza nel territorio nazionale. In proposito osserva che tale previsione, da una parte sembra anticipare l'introduzione nell'ordinamento del reato di immigrazione clandestina, dall'altro induce ad una impropria generalizzazione che rischia di configurare tutti i cittadini presenti irregolarmente nel territorio nazionale come criminali. A suo avviso, lungi dal criminalizzare una semplice condizione di irregolarità, occorrerebbe più opportunamente rivedere le norme sulle procedure di regolarizzazione che spesso, a causa della durata dei tempi amministrativi, determinano una situazione di illegalità a carico di soggetti extracomunitari che pure hanno già stipulato, nel territorio nazionale, contratti di lavoro.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, osservando che la scelta di sanzionare penalmente coloro che cedono a titolo oneroso immobili a immigrati irregolari, se da una parte risponde alla legittima e condivisibile esigenza di colpire la criminalità organizzata che sfrutta tale fenomeno, dall'altra, così come tradotta nella disposizione, appare inefficace, finendo col colpire privati cittadini non sempre in condizione di disporre delle informazioni necessarie sui locatari con cui stipulano i contratti o concludono accordi.

La senatrice **INCOSTANTE**(PD), dopo aver rilevato che la tutela della sicurezza dei cittadini costituisce un valore complesso che richiede risposte integrate ed articolate, riconosce la

sussistenza di una situazione emergenziale che ha imposto un intervento d'urgenza da parte del Governo, fondamentalmente condiviso dall'opposizione. Rileva peraltro che il decreto si inserisce in un contesto normativo e processuale che impedisce di far fronte adeguatamente alla dilagante criminalità, rendendo l'Italia molto più vulnerabile rispetto ad altri Paesi europei. Dopo aver ribadito di convenire le finalità profonde che hanno spinto il Governo ad adottare una normativa d'urgenza per corrispondere alla insicurezza prodotta dall'immigrazione clandestina, conferma la necessità di rivedere le norme in tema di regolarizzazione di cittadini extracomunitari osservando che le procedure contenute nella cosiddetta legge Bossi-Fini spingono nella irregolarità anche immigrati già regolari. Ritiene necessario, inoltre, sopprimere la norma che introduce l'aggravante comune della permanenza irregolare nel territorio nazionale nonché modificare l'articolo 5, strutturando meglio il reato di cessione illecita di un immobile agli immigrati irregolari, al fine di rendere la norma effettivamente adeguata allo scopo di colpire le organizzazioni criminali.

In conclusione, si sofferma sulle norme che ampliano le competenze dei sindaci, ricordando al riguardo le numerose iniziative che da diversi anni vedono coinvolte le autorità locali e le autorità nazionali per realizzare un'efficace ed integrata politica di sicurezza. In proposito ritiene opportuno che le Commissioni riunite riflettano sull'attribuzione ai sindaci di provvedimenti contingibili e urgenti, considerando che, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, si tratta di una funzione amministrativa per la quale la legge disciplina forme di coordinamento tra Stato e Regioni.

Il senatore **PASTORE (PdL)** si sofferma sull'urgenza del provvedimento all'esame delle Commissioni riunite, considerando l'allarme sociale che i fatti criminosi, compiuti da immigrati clandestini, suscitano nell'opinione pubblica. Pur riconoscendo la legittimità di alcune delle perplessità avanzate dall'opposizione su punti specifici della normativa d'urgenza, egli ritiene in ogni caso che si debba tener conto della situazione attuale. In particolare considera improprie le critiche mosse ai nuovi articoli 235 e 312 del codice penale ritenendo che esse, benché suscettibili di correzioni, abbiano una efficacia deterrente non trascurabile, che ne rende ineludibile e improcrastinabile la conversione in legge.

Quanto all'introduzione dell'aggravante comune consistente nella permanenza illegale nel territorio nazionale, pur rilevando che la norma formerà oggetto di un giudizio di legittimità costituzionale, egli ritiene non peregrina la scelta del Governo, essendo un dato di comune evidenza che la pericolosità sociale di un clandestino sia superiore rispetto a quella di chi sia regolarmente identificato.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, osservando che, al di là dei comprensibili rilievi formulati in proposito, sia forse opportuno, da un lato, inserire una formula che contempli la consapevolezza, da parte del locatore, dell'irregolarità del locatario, dall'altro prevedere che l'eventuale omissione dell'obbligo di comunicazione, in caso di rapporti giuridici con stranieri, determini sanzioni di natura penale, attribuendo allo stesso tempo all'autorità di pubblica sicurezza l'onere di verificare se il documento esibito dall'extracomunitario al cittadino italiano sia valido o meno.

La senatrice **DELLA MONICA (PD)** nel ribadire la piena disponibilità del suo Gruppo a collaborare per la redazione di un testo che determini un effettivo miglioramento delle politiche di prevenzione e repressione della criminalità diffusa e di controllo dei fenomeni criminali legati o favoriti dall'immigrazione clandestina, ritiene però che vada respinta la tentazione di offrire all'opinione pubblica l'impressione di una risposta decisa e intransigente, cui poi non si accompagnano strumenti che consentano alla magistratura e alle forze di polizia di applicarla in maniera efficace, favorendo anzi un vero e proprio collasso della giurisdizione.

Quanto affermato nell'audizione di giovedì scorso dal prefetto Manganelli circa le difficoltà di identificazione ed espulsione degli stranieri clandestini dovrebbe suggerire una maggiore prudenza nella scelta di una strada che privilegia lo strumento della sanzione penale, con il rischio di determinare la distrazione da altre attività delle risorse umane e finanziarie che si rendono necessarie per celebrare processi nei confronti di soggetti che si rendono poi di fatto irreperibili.

In particolare, ciò vale per l'aggravante prevista dalla lettera f) dell'articolo 1, che, come è già stato rilevato, sta già producendo un contenzioso costituzionale che rischia di bloccare gran parte dei processi penali in corso nei confronti di cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.

Nel condividere le proposte formulate dal senatore Carofiglio in vista del conferimento alle autorità amministrative di strumenti idonei all'identificazione e all'espulsione dei clandestini, la senatrice Della Monica osserva poi come l'esperienza maturata in questi anni, soprattutto nel

campo della repressione della tratta di esseri umani, suggerisce anche l'adozione di un atteggiamento più duttile che può consentire di riportare maggiormente sotto controllo il fenomeno dell'immigrazione clandestina, attraverso il coinvolgimento degli immigrati stessi nel contrasto ai fenomeni di sfruttamento.

Parimenti, sarebbe auspicabile che il decreto-legge contenesse alcune disposizioni contro il fenomeno della violenza sulle donne che, nelle sue diverse manifestazioni, appare in crescita preoccupante, specialmente sulle donne immigrate; sarebbe ad esempio utile prevedere norme che consentano a molte donne straniere e ai loro figli di uscire da uno stato di clandestinità per così dire coatto, nel quale vengono tenute mariti o compagni violenti.

Il senatore **CECCANTI (PD)** sottolinea l'esigenza di chiarire la portata della circostanza aggravante prevista nel decreto-legge e di coordinarla con l'annunciato reato di immigrazione clandestina che, tra l'altro, punendo l'ingresso clandestino piuttosto che lo stato di irregolarità potrebbe essere contestato soltanto a stranieri non comunitari.

Ribadisce l'opinione contraria del suo Gruppo su tali ipotesi, anche in considerazione del rischio di paralisi dei processi che esse comportano a causa delle questioni di costituzionalità sollevate. Inoltre, ammesso e non concesso che le norme in questione dovessero essere ritenute compatibili con la Carta costituzionale, esse sarebbero comunque in contrasto con i principi sanciti dal diritto internazionale e comunitario, in particolare la Convenzione sui diritti dell'uomo e la Carta di Nizza che esplicitamente proibiscono un trattamento diverso dei diritti sulla base dell'origine nazionale, della condizione sociale o della cittadinanza.

La senatrice **ADAMO (PD)** osserva che alcune misure incongruenti del decreto-legge rischiano di pregiudicare l'efficacia complessiva. Soprattutto, è opportuno non confondere la condizione di clandestinità con quella di delinquenza: del resto molti degli stranieri regolari sono passati attraverso una condizione di irregolarità prima delle sanatorie decise dai Governi sia di centro-destra che di centro-sinistra.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 5 del decreto-legge, che prevede la confisca dell'immobile ceduto a titolo oneroso allo straniero irregolare: a suo avviso, tale misura rischia di aggiungere difficoltà anche per gli immigrati regolari, considerata l'oggettiva inefficacia della disciplina sull'immigrazione per quanto attiene all'obbligo del datore di lavoro di assicurare un alloggio.

Il senatore **MAZZATORTA (LNP)** osserva che l'urgenza e la necessità, nonché la con divisibilità, del decreto-legge in conversione trovano un'eloquente conferma in un recente studio dell'Università di Milano, pubblicato da Il Sole 24 Ore, secondo il quale nella provincia di Brescia la presenza di immigrati clandestini ha ormai raggiunto le 32 unità per ogni mille abitanti.

Si tratta un fenomeno che determina uno stato di allarme e disagio del quale, in qualità di sindaco di un comune della provincia bresciana, egli può portare diretta testimonianza, e che è pienamente condiviso anche dai sindaci dei comuni della zona retti da amministrazioni di centro-sinistra.

Che la sensibilità al problema derivi da un disagio reale e non da pregiudizio politico, lo dimostra il fatto che egli stesso, come tanti altri sindaci del Nord, aveva accolto con estremo favore il decreto-legge sulla sicurezza emanato dal decreto Prodi che, come è noto, non fu però convertito. Purtroppo però è stato lo stesso governo Prodi, con la legge n. 68 del maggio 2007 sui soggiorni di breve durata, a porre le basi per un ulteriore inasprimento del problema.

Egli è consapevole che la gravità del problema non può essere avvertita allo stesso modo in tutto il Paese, tuttavia è indubbio che le popolazioni dell'Italia settentrionale aspettavano un segnale di attenzione e di autorevolezza da parte dello Stato che il Governo, in coerenza con gli impegni assunti in campagna elettorale, ha finalmente offerto col decreto-legge in conversione.

L'oratore non condivide in particolare le critiche formulate nei confronti dell'aggravante generale prevista dalla lettera f) dell'articolo 1; non solo infatti le aggravanti legate a situazioni personali non sono una novità nel nostro ordinamento, ma in un certo senso l'aggravante prevista dal decreto-legge non fa che trasferire su un piano diverso la logica dell'aggravante prevista al n. 11 dell'articolo 61 del codice penale relativa ai reati commessi con abuso dell'ospitalità offerta dalla vittime.

Egli confida quindi che la dottrina giuridica riconoscerà la fondatezza di tale aggravante - che non deve essere necessariamente applicata nel massimo - diversamente da quanto sembrano già fare alcuni magistrati, se si tengono presente i casi di giudici che hanno rifiutato di applicare

l'aggravante perché il condannato aveva chiesto asilo politico ovvero in attesa di naturalizzazione susseguente a matrimonio.

Il senatore Mazzatorta conferma peraltro la disponibilità a migliorare la formulazione di talune norme, come quella relativa alla cessione di immobili a immigrati irregolari.

Il senatore **SALTAMARTINI** (PdL) sottolinea lo stretto collegamento tra libertà e sicurezza, da cui discende la necessità, per lo Stato, di intervenire tempestivamente per prevenire e reprimere i comportamenti devianti.

Per quanto riguarda l'ipotesi di reato di immigrazione clandestina, sollecita un'attenta riflessione e una puntuale tipizzazione della fattispecie; sottolinea anche l'importanza di coordinare le attività degli apparati dello Stato e della polizia locale, ferma la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, quindi del Ministro dell'interno, che ne risponde al Parlamento. A tale riguardo, richiama l'attenzione sull'articolo 7: la collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, a suo avviso dovrebbe essere disciplinata con norma di legge (semmai, previa delega legislativa) e non attraverso un regolamento.

Il senatore **MUGNAI** (PdL) esprime una valutazione complessivamente positiva sul decreto-legge. Egli si sofferma in particolare sulle critiche formulate nei confronti dell'aggravante generale di cui alla lettera f) dell'articolo 1.

Molti interventi dei colleghi dell'opposizione hanno inteso fornire una lettura di tale norma alla luce di una disposizione - quella relativa all'introduzione del reato di immigrazione clandestina - che, ovviamente, non è attualmente all'esame del Senato né è stata formalizzata in alcun modo.

Tuttavia egli ritiene di non doversi sottrarre alle questioni sollevate da tali interventi ed osserva che la punibilità dell'ingresso o della permanenza irregolare sul territorio nazionale è già punita dagli ordinamenti di importanti Paesi dell'Unione europea quali la Francia, la Germania e il Regno Unito, con pene piuttosto severe, specialmente per il caso della recidiva.

Venendo più specificamente al merito delle obiezioni avanzate contro la lettera f) dell'articolo 1, il senatore Mugnai osserva come, contraddittoriamente, da alcuni sia fatta discendere un'inopportunità dell'aggravante dal fatto che essa non costituisce un autonomo reato, mentre da altri è ritenuto che essa sia opportuna proprio perché potrebbe in futuro essere oggetto di autonoma disposizione incriminatrice. In realtà il nostro ordinamento conosce aggravanti che non rappresentano di per sé un reato - ad esempio l'aver agito per motivi abietti e futili - o al contrario che consistono in comportamenti di per sé sanzionati penalmente, come la latitanza.

Molti colleghi poi hanno criticato la disposizione con argomentazioni, anche condivisibili su un piano meramente pratico, circa le difficoltà che il sistema giudiziario incontrerebbe nell'applicare le nuove norme; in realtà affermare, sia pure con le migliori intenzioni, che lo Stato debba rinunciare ad adottare norme che potrebbero essere efficaci solo perché i problemi del sistema giudiziario ne rendono difficile l'applicazione significa accettare una vera e propria abdicazione da parte dello Stato stesso che finirebbe per confessare la propria impotenza.

Il senatore **BIANCO** (PD) manifesta disappunto per la mancata conoscenza dei contenuti del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri ma non ancora presentato in Parlamento, che secondo quanto preannunciato avrebbe dovuto accompagnare il provvedimento d'urgenza in esame. La sua parte politica ha comunque consentito che si proseguisse nell'esame del decreto, consapevole della priorità di un intervento in materia di sicurezza con misure davvero efficaci, e pertanto si è espressa favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Tuttavia, alcune delle novità introdotte nel decreto-legge rispetto alle misure già adottate dal Governo Prodi, sembrano avere un effetto prevalente di annuncio, non sufficiente a limitare l'immigrazione clandestina né la commissione di reati. Ricorda, in proposito, le considerazioni svolte dal prefetto Manganelli durante l'audizione informale svolta davanti all'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite: questi ha sottolineato la necessità di garantire l'effettività della pena e di concepire le politiche di sicurezza in un arco temporale piuttosto lungo. I dati citati dal Capo della polizia testimoniano l'inefficacia della vigente disciplina sull'immigrazione, indipendentemente dal Governo in carica.

In particolare, egli reputa profondamente ingiusta l'identificazione tra clandestinità e delinquenza che traspare da alcune disposizioni in esame. Inoltre manifesta la contrarietà assoluta del suo Gruppo alla previsione di una circostanza aggravante per il caso di reato commesso da soggetto presente illegalmente sul territorio nazionale ed esprime rilevanti dubbi sulla formulazione dell'articolo 5, sul quale si sono appuntate critiche anche di senatori della maggioranza. Ribadisce

la richiesta di rinviare la modifica della denominazione dei centri di permanenza temporanei in attesa che, in sede di disegno di legge ordinario, si consideri l'eventualità di un mutamento delle funzioni di quegli enti. Inoltre, ritiene opportuno l'ampliamento del potere di ordinanza dei sindaci, ma ritiene che si debba osservare un criterio di prudenza, per il carattere critico della materia e per la necessità di regole uniformi in tutto il Paese: pertanto è opportuno prevedere l'obbligo e non solo la facoltà del Ministro dell'interno di emanare direttive in proposito.

Infine, invita a considerare ulteriori fattispecie di reato per reprimere comportamenti di grave allarme sociale, come la violenza sulle donne, nonché misure di rafforzamento della capacità di identificazione degli stranieri.

Conclude, dichiarando la disponibilità del suo Gruppo a un comportamento parlamentare costruttivo, a fronte dell'effettiva apertura del Governo e della maggioranza sugli aspetti più controversi del decreto-legge.

Il senatore **MALAN** (*PdL*) ritiene opportuno esaminare esclusivamente il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite, senza sovrapporre valutazioni relative ad altri provvedimenti ancora non presentati in Parlamento.

Osserva quindi l'esigenza di procedere con rapidità alla conversione in legge del decreto, considerando in particolare l'urgenza di introdurre norme della cui efficacia deterrente nessuno, a suo avviso, può dubitare. Egli ritiene in proposito che le pur giuste preoccupazioni sull'affollamento delle carceri non possono esimere il legislatore da un intervento incisivo ed efficace che risponda alle legittime aspettative dei cittadini. Occorre semmai intensificare gli sforzi, con adeguati interventi edilizi, per assicurare un funzionale assorbimento della popolazione carceraria.

Quanto alle norme che intervengono sul codice penale, egli rileva che l'inasprimento della disciplina relativa alla espulsione e all'allontanamento degli stranieri dallo Stato si renda improcrastinabile alla luce dei dati statistici sull'altissimo numero degli immigrati irregolari presenti nel territorio.

Per ciò che riguarda l'esigenza di rispettare la normativa comunitaria in materia di immigrazione ritiene necessario tenere conto della particolare collocazione geografica che rende l'Italia molto più esposta al fenomeno e più vulnerabile rispetto ad altri Paesi dell'Unione.

Sull'introduzione dell'aggravante comune della illegale permanenza nel territorio, l'oratore, pur comprendendo le perplessità avanzate da molti senatori, osserva che la condizione di clandestinità non possa essere affrontata esclusivamente con strumenti amministrativi.

Il senatore **PROCACCI** (*PD*) condivide la necessità di considerare il tema della sicurezza in modo organico, evitando il rischio di una valutazione settoriale concentrata esclusivamente sulla normativa di emergenza. A suo avviso, una risposta politica di natura esclusivamente repressiva, pur richiesta dalla gravità della situazione, appare inidonea a governare un fenomeno complesso ed articolato cui occorre fornire risposte di altra natura. In particolare egli auspica che, nel disegno di legge che sarà presentato dal Governo, siano contenuti interventi sull'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, su un'adeguata formazione scolastica per prevenire e combattere la devianza minorile, nonché interventi organici in tema di sicurezza stradale.

Ribadendo la necessità che lo Stato non si limiti ad una politica repressiva, ritiene compito del Parlamento impegnarsi in un'operazione che, nel lungo periodo, incida sulle cause profonde del disagio vissuto dalla società italiana causato non solo dal fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Il senatore **MARITATI** (*PD*) invita il Governo e i colleghi a non cedere alla tentazione di ricercare risposte facili a problemi complessi.

In particolare egli ricorda come all'inizio degli anni '90 la sua regione, la Puglia, si sia trovata in prima linea di fronte a quello che allora appariva come un gigantesco esodo dalle coste albanesi.

Egli ricorda come all'epoca si fosse diffusa nella regione una sorta di psicosi dell'invasione che portò lo stato ad immaginare una risposta di tipo militare schierando sulle coste pugliesi, in assetto da guerra, migliaia di soldati, i quali finirono per trasformarsi in altrettanti soccorritori, infermieri e assistenti sociali di questa massa di persone sbarcate sulle coste pugliesi.

Quella vicenda determinò l'avvio di una riflessione che consentì di elaborare, grazie agli accordi internazionali, utili ed incisive iniziative che, attraverso anche l'impiego di forze di polizia specializzate che tuttora continuano nell'opera di contrasto contro il traffico di essere umani, ha ridotto a dimensioni assolutamente fisiologiche il fenomeno dello sbarco dei clandestini nel Salento.

Quest'esperienza dovrebbe insegnare che è del tutto inutile - rispetto ad un problema come l'immigrazione clandestina, cui certamente non vanno date risposte pietistiche, ma rispetto alla quale vanno elaborate efficaci strategie di governo - una risposta improntata unicamente ad un'intensificazione della repressione che il più delle volte è destinata a rimanere sulla carta. Il rischio di iniziative dirette a fare terra bruciata intorno a persone che già vivono in uno stato di incertezza e nell'ombra è infatti quello di spingerle ancora di più verso l'illegalità.

Il senatore Maritati si sofferma quindi sulle disposizioni di cui all'articolo 9, invitando i colleghi della maggioranza a valutare come la modifica di denominazione prevista per i centri di permanenza temporanea e assistenza appaia foriera di un mutamento culturale nei confronti del fenomeno dell'immigrazione che non dovrebbe essere condiviso da chi considera l'etica cristiana come un elemento fondante della propria visione dei rapporti umani e sociali; egli segnala poi come appaia una vera e propria follia l'idea di portare il limite massimo della permanenza in tali centri a diciotto mesi. Se infatti nell'audizione di giovedì scorso il prefetto Morcone ha potuto affermare con soddisfazione che lo *standard* di vita in tali centri è attualmente accettabile, è evidente che ciò non sarebbe più possibile nel momento in cui un simile prolungamento della detenzione determinerebbe il collasso dei centri stessi.

Il senatore LAURO (PdL) appunta le sue riflessioni esclusivamente sull'articolo 5 del decreto, volto ad introdurre quale autonomo titolo di reato, la cessione a titolo oneroso di immobili a cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato. Al riguardo osserva che la sanzione, per avere un effetto deterrente, debba essere realmente efficace. Conseguentemente ritiene che la norma debba essere modificata nel senso di prevedere l'ipotesi di chi, a titolo oneroso, dia alloggio o consenta al godimento dell'immobile all'extracomunitario. Ciò permette, da una parte di escludere il caso dei collaboratori domestici e dell'attività caritativa, dall'altro evita di sanzionare esclusivamente il proprietario, colpendo anche chi, pur non essendo proprietario ceda ad altri l'uso dell'immobile di cui ha avuto, a vario titolo, la disponibilità. Ritiene inoltre opportuno modificare la norma prevedendo esclusivamente l'ipotesi che il numero di cittadini extracomunitari cui viene dato in uso l'immobile sia superiore a tre, in modo tale da colpire i più odiosi casi di sfruttamento del lavoro degli extracomunitari. Ritiene infine che, considerando l'attuale sistema processuale, lo strumento della confisca sia inefficace. Appare pertanto opportuno, a suo avviso, che essa sia accompagnata da una sanzione pecuniaria, dotata certamente di maggiore efficacia deterrente.

Il senatore CASSON (PD) nel prendere atto che in una dichiarazione rilasciata questo pomeriggio il presidente Berlusconi sembra rinunciare all'idea di prevedere l'immigrazione clandestina come titolo autonomo di reato, osserva come tale vicenda testimoni l'incertezza del quadro in cui si muove il Governo, e conferma l'opportunità della richiesta avanzata mercoledì scorso dal senatore Bianco di procedere ad un esame parallelo del decreto-legge e del disegno di legge sulla sicurezza.

In realtà l'intera vicenda è stata gestita in maniera confusa e superficiale, pressati dalla necessità di dare immediatamente un segnale all'opinione pubblica laddove la strada più idonea per affrontare i problemi legati alla criminalità diffusa, ed in particolare, legata all'immigrazione clandestina, sarebbe stata quella di individuare e destinare a questi problemi risorse adeguate e di ricorrere agli strumenti offerti dal diritto internazionale.

Che le preoccupazioni del Governo siano state essenzialmente politiche, è dimostrato anche dall'intervento del senatore Mazzatorta, il quale ha ammesso che lo scopo della normativa d'urgenza era essenzialmente quello di dare un segnale.

In realtà la parte migliore del provvedimento d'urgenza è rappresentata da quelle disposizioni, che ne costituiscono la gran parte, riprese dal pacchetto sicurezza del governo Prodi in maniera a volte talmente pedissequa da non cogliere l'opportunità di effettuare miglioramenti a suo tempo proposti, come la maggiore elevazione della pena prevista per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, che avrebbe consentito l'applicazione del fermo di polizia. Per il resto, le norme proposte appaiono ispirate a una volontà di manifestazione di forza che rischia però di risultare nei fatti in gran parte vanificata.

Nel ribadire la contrarietà del Partito Democratico dall'aggravante prevista dalla lettera f) dell'articolo 1 e alle considerazioni in ordine alla necessità di prevedere la valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione della misura di sicurezza di cui all'articolo 235 del codice penale, il senatore Casson raccomanda un'integrale riscrittura dell'articolo 5 che, nella sua attuale formulazione, da un lato appare foriero di gravissimi problemi applicativi, e dall'altro tradisce un'impostazione originaria che non era, come poi si è detto, quella di reprimere fenomeni di

sfruttamento dei lavoratori extracomunitari, ma quella di creare una sorta di vero e proprio terrorismo sociale.

Il senatore [Mauro Maria MARINO](#) (PD), nel condividere i rilievi formulati da molti senatori del suo Gruppo, in particolare dal presidente Bianco, esprime alcune perplessità sul metodo adottato dal Governo di anticipare, nella normativa di urgenza, interventi che saranno probabilmente oggetto di un autonomo e organico disegno di legge. Al riguardo esprime il suo disappunto per la scelta di ritardare ancora la presentazione in Parlamento del disegno di legge, considerando oltretutto che, nel sito del Ministero dell'interno è possibile reperirne il contenuto. Ciò, a suo avviso, oltre a imporre alle Commissioni riunite un esame inevitabilmente parziale della legislazione sulla sicurezza, si configura come una indiretta mortificazione delle stesse prerogative del legislatore. Quanto al merito del decreto, pur condividendo molte delle norme in esso contenute, conviene sulle perplessità espresse su molteplici aspetti, soffermandosi in particolare sul delicato tema della funzione dei centri di permanenza temporanea e sui rischi di una loro possibile trasformazione in vere e proprie strutture detentive.

Il PRESIDENTE, dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale, propone di fissare per giovedì 5 giugno alle ore 13 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente [BERSELLI](#) (PdL) avverte che le Commissioni riunite sono nuovamente convocate domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 15,30, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 18,55.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2008
3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore **BIANCO**(PD), il quale esprime alla Presidenza delle Commissioni riunite il suo disappunto per il fatto che i parlamentari non hanno ancora avuto modo di conoscere il testo del disegno di legge in materia di sicurezza, benché esso sia stato adottato il 23 maggio scorso contestualmente al decreto-legge in titolo.

Rileva inoltre di aver appreso dalla stampa alcune dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa un possibile mutamento di posizione in riferimento ad alcuni aspetti qualificanti dell'annunciato disegno di legge.

Auspica quindi di conoscere dal Governo quali siano gli indirizzi che sembrano maturare sul tema della sicurezza.

Il presidente **BERSELLI**(PdL), relatore per la 2^a Commissione, fa presente al senatore Bianco che sarà a breve assegnato, presumibilmente alle Commissioni riunite, anche il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, già preannunciato dal Governo.

Interviene quindi in sede di replica esprimendo in primo luogo apprezzamento per il tenore del dibattito, nel quale sono emersi alcuni rilievi ed osservazioni condivisibili nel merito.

Con riferimento al tema della sicurezza pubblica osserva che l'individuazione di misure certe per fronteggiare i fenomeni criminogeni, che hanno posto negli ultimi anni problemi di sicurezza pubblica, è fortemente richiesto dall'opinione pubblica, tanto che tale problematica ha contribuito senza dubbio alla vittoria elettorale della coalizione di centro-destra.

Dopo aver ricordato come diverse disposizioni del decreto-legge in esame abbiano ripreso norme già contenute in disegni di legge presentati dal Governo precedente nel corso della passata legislatura, dichiara il proprio impegno a valutare, nel merito le proposte emendative eventualmente presentate sia dai senatori della maggioranza che dell'opposizione, al fine di apportare modifiche correttive e migliorative del testo del provvedimento in titolo.

Il presidente **VIZZINI**(PdL), relatore per la 1^a Commissione, nel ringraziare i senatori intervenuti, esprime il proprio profondo apprezzamento per il tono elevatissimo del dibattito, sia sotto il profilo giuridico sia sul terreno più squisitamente politico. Si augura in proposito che il Governo, soprattutto in sede di esame degli emendamenti, si mostri disponibile ad accogliere alcune delle sollecitazioni più condivise che provengono dall'opposizione. Ricorda in particolare l'esigenza di

modificare la norma che introduce, quale autonoma figura di reato, la cessione a titolo oneroso di immobili ad extracomunitari irregolari, tenendo conto delle valutazioni espresse da ambedue gli schieramenti circa l'opportunità di una correzione della fattispecie penale, al fine di evitare che una norma di cui tutti condividono le finalità possa prestarsi a interpretazioni capziose e sostanzialmente elusive.

Auspica infine che il clima di sereno confronto vissuto finora possa mantenersi nelle ulteriori fasi dell'*iter* parlamentare fino all'approvazione definitiva.

Il sottosegretario MANTOVANO, dopo aver ringraziato tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito, ricorda che il decreto-legge in titolo non costituisce una risposta organica a tutte le questioni attinenti alla sicurezza, limitandosi esclusivamente, per sua stessa natura, a far fronte ai problemi più urgenti. Ritiene pertanto opportuno non estendere il dibattito ai temi che saranno oggetto di successivi interventi normativi.

Sulle critiche mosse, nel corso della discussione generale, alla legge sull'immigrazione, egli assicura che, per quanto anch'essa - come ogni legge - necessiti di correzioni e di adattamenti, i dati statistici forniti dal Ministero dell'interno, sia per quanto attiene ai flussi dell'immigrazione irregolare e di quella regolare, sia per quanto concerne le espulsioni, dimostrano che a presentare non poche carenze sia stata l'applicazione che negli ultimi due anni è stata fatta della legge.

Si sofferma quindi sulle parti del decreto che più specificamente risultano di competenza del Ministero dell'interno.

In primo luogo, in riferimento all'articolo 5, palesa la disponibilità del Governo a procedere alle correzioni che possano rendere la norma più efficace, ma sottolinea, nello stesso tempo, che, in quanto delitto, il reato di cessione a titolo oneroso dell'immobile a un clandestino richiede il dolo. Il giudice dovrà pertanto verificare la piena consapevolezza, da parte del locatore, di cedere il bene a un extracomunitario irregolare. Ricorda inoltre che il reato, così come configurato dalla norma del decreto, è istantaneo. Pertanto, ciò che rileva, ai fini dell'integrazione della fattispecie penale, è la condizione dello straniero al momento della stipulazione del contratto di cessione.

Si sofferma quindi sull'articolo 6, rilevando che la disposizione, nel disciplinare le funzioni del sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo, prevede altresì la possibilità, per l'autorità di Pubblica Sicurezza, di emanare direttive di coordinamento. La soluzione di configurare come meramente facoltativo l'intervento dell'autorità nazionale costituisce, nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione, un coerente bilanciamento tra le esigenze di uniformità nella gestione della sicurezza e la necessità di assicurare autonomia alle autorità locali. Coerentemente con tale scelta, al sindaco è anche attribuito un ruolo significativo al fine di assicurare la cooperazione della polizia locale con le forze della polizia statale. Quanto alle perplessità avanzate circa l'attribuzione al sindaco del potere di disporre della polizia giudiziaria per fini di pubblica sicurezza, il Sottosegretario si riserva una valutazione più approfondita in sede di esame degli emendamenti.

Quanto al mutamento del nome dei Centri di permanenza temporanea, egli sottolinea come tale scelta nasca con l'intento di distinguere tali strutture dai Centri di prima accoglienza, dai Centri di accoglienza richiedenti asilo e da altre strutture similari, rilevando che la struttura cui si riferisce il decreto in titolo è chiamata a svolgere, al contrario delle altre, i compiti di identificazione del clandestino e di espulsione dello stesso, qualora ne ricorrano le condizioni, con accompagnamento coatto nel Paese di provenienza.

Nel ribadire la disponibilità del Governo a trovare soluzioni il più possibile condivise, il sottosegretario auspica che il Parlamento proceda in tempi rapidi alla conversione del decreto.

Interviene quindi in sede di replica il sottosegretario CALIENDO, il quale dopo aver espresso il proprio apprezzamento per il tenore del dibattito, fornisce elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate da alcuni senatori nel corso della discussione generale svoltasi nella seduta pomeridiana di ieri.

Con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), nel dare atto di talune differenze, seppure di carattere meramente formale, fra quanto previsto nel testo del provvedimento e quanto dichiarato nella relazione introduttiva, si dichiara disponibile a valutare l'opportunità di accogliere proposte emendative volte ad uniformare le diverse previsioni.

Dopo aver segnalato la presenza di taluni refusi nella formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c) e lettera d), superabili attraverso l'approvazione di puntuali proposte emendative, svolge talune considerazioni sull'articolo 1, comma 1, lettera f), osservando come l'introduzione

della nuova circostanza aggravante comune, relativa alla commissione del reato da parte di un soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, non ponga di per sé problemi di compatibilità con il dettato costituzionale. Si riserva tuttavia di valutare l'opportunità di accogliere emendamenti finalizzati a migliorare sul piano formale la formulazione del numero 11-*bis* del primo comma dell'articolo 61, del codice penale introdotto dalla disposizione da ultimo richiamata.

Dopo aver osservato come non siano stati formulati sostanziali rilievi sugli articoli 2, 3 e 4, si sofferma sulle osservazioni emerse in sede di discussione generale in relazione agli articoli 10 e 11. Al riguardo si dichiara disponibile ad accogliere emendamenti finalizzati a modificare l'attuale formulazione degli articoli suddetti al fine di precisare con maggior chiarezza i riparti di competenza fra le autorità titolari di funzioni in materia di misure di prevenzione.

Sempre con riferimento all'articolo 10, osserva come sarebbe opportuno procedere ad una modifica della lettera e), volta ad espungere dal testo il superfluo richiamo all'articolo 51 comma 3-*bis* del codice di procedura penale.

Dopo aver meglio chiarito la portata dell'articolo 11, nella parte in cui attribuisce anche al Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, il potere di richiedere le misure di prevenzione, si sofferma sull'articolo 12. Al riguardo evidenzia l'erroneo richiamo alla figura del procuratore distrettuale, in luogo del procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto.

Omissis

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16,15.



Senato della Repubblica

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

4^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione

BERSELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 12.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 giugno scorso.

Il presidente **BERSELLI** avverte che si riprenderà l'esame del provvedimento dall'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il sottosegretario **CALIENDO** presenta ed illustra l'emendamento 1.100, il quale intervenendo sull'articolo 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge, è volto a ripristinare la corretta formulazione dell'articolo 590-*bis* del codice penale in relazione alle novelle introdotte all'articolo 590 del codice penale.

Il presidente **BERSELLI** presenta ed illustra gli emendamenti 1.200, 1.250, 1.300 e 1.350, volti tutti ad introdurre modifiche formali al testo dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore **CASSON** (*PD*), dopo brevi considerazioni sul complesso delle proposte emendative presentate dai senatori del Partito Democratico in relazione all'articolo 1 del decreto-legge, illustra l'emendamento 1.12. Al riguardo, osserva come esso sia volto ad introdurre l'obbligo di una valutazione dell'oggettiva pericolosità sociale del soggetto di cui si chiede l'espulsione, al fine di ovviare ai dubbi di compatibilità costituzionale che l'articolo 1 del decreto-legge così come formulato desta. Illustra quindi il contenuto dell'emendamento 1.14, il quale prevede la sanzionabilità penale della sola inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento.

Dopo aver illustrato l'emendamento 1.20, il quale è volto ad innalzare la pena massima comminata nel caso di omicidio colposo quando sia collegato a violazioni delle norme in materia di circolazione stradale e sicurezza sul lavoro, conclude dando conto del contenuto dell'emendamento 1.22, il quale interviene sulla circostanza aggravante comune, di cui all'articolo 61, comma 1, numero 6) del codice penale.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*) illustra dapprima l'emendamento 1.2, il quale è volto ad allineare il contenuto degli articoli 235 e 312 del codice penale, così come modificati dal

decreto-legge, a quanto già previsto nelle disposizioni del testo unico in materia di immigrazione. In particolare si prevede con riferimento ad entrambe le fattispecie che, in caso di inottemperanza all'ordine di espulsione od allontanamento, il trasgressore sia arrestato anche fuori dei casi di flagranza e che si proceda con rito direttissimo.

Illustra quindi l'emendamento 1.3 il quale è volto a sostituire integralmente la lettera f) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, prevedendo che l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1 del codice penale si configuri solo laddove il fatto sia commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento. In altri termini, si subordina la configurabilità dell'aggravante generica al verificarsi, come avviene con la latitanza, di una ribellione contro un ordine dell'autorità dalla quale deriva un reato con effetti permanenti, e non di una mera situazione personale.

La senatrice **DELLA MONICA** (PD) interviene per illustrare l'emendamento 1.23. Al riguardo, osserva come esso sia volto ad introdurre ulteriori modifiche al codice penale in relazione a talune fattispecie criminali di particolare rilievo e pericolosità sul piano sociale, peraltro già oggetto di condivisi e puntuali disegni di legge presentati nel corso della passata legislatura. In particolare, osserva che l'emendamento prevede, con riferimento all'articolo 572 del codice penale, l'inasprimento delle sanzioni comminate per i casi di maltrattamento, riconoscendo nel contempo veste formale anche alle situazioni di convivenza. L'inasprimento del quadro sanzionatorio consente peraltro la possibilità di utilizzare, quale mezzo di ricerca della prova, gli strumenti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.

Con riferimento poi al reato di violenza sessuale, l'emendamento introduce una puntuale disposizione, finalizzata ad evitare che nel caso di delitti a sfondo sessuale commessi ai danni di persona minore di 14 anni il colpevole possa invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona. Conformemente poi a quanto già previsto nelle legislazioni dei più importanti paesi europei, l'emendamento introduce ulteriori circostanze aggravanti, che si configurano quando i fatti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis sono perpetrati nei confronti di famigliari del colpevole o di donne in stato di gravidanza.

Si sofferma infine sulla lettera b-*quinquies*) dell'emendamento 1.23, osservando come essa sia volta a sanzionare le molestie e minacce persecutorie, introducendo anche nell'ordinamento italiano una normativa diretta a contrastare il fenomeno conosciuto in ambito internazionale come *stalking*. Dopo aver svolto talune considerazioni sul fenomeno, la cui gravità è confermata da ben noti dati statistici, si sofferma sul merito della disposizione che l'emendamento intende introdurre. Tale disposizione oltre a prevedere per i molestatori la pena della reclusione fino a quattro anni, introduce un aumento della sanzione nel caso in cui le minacce e le molestie persistenti siano perpetrate nei confronti di famigliari o persone affettivamente collegate al colpevole. La norma dispone che per tale reato si proceda a querela di parte, ma che sia perseguibile d'ufficio se commesso con minacce gravi o se sia connesso ad altri reati perseguibili d'ufficio.

Il presidente **BERSELLI**, nel riservarsi una più attenta valutazione sulle disposizioni volte a sanzionare il reato di *stalking*, esprime piena condivisione per le finalità dell'emendamento testé illustrato dalla senatrice Della Monica.

Il senatore **MARITATI** (PD) interviene sugli emendamenti 1.12 e 1.14, già illustrati dal senatore Casson, osservando come essi siano volti non solo a correggere i profili di incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge ma anche ad introdurre misure atte a garantire l'effettività dell'espulsione prevista dagli articoli 312 e 235 del codice penale, così come emendati dal decreto-legge in esame.

Il senatore **D'AMBROSIO** (PD), rinviando a taluni rilievi già svolti nel corso della discussione generale, si sofferma dapprima sull'emendamento 1.17, rilevando come esso, analogamente a quanto in parte previsto dall'emendamento 1.14 in relazione all'articolo 235 del codice penale così come modificato dal decreto-legge, prevede che l'inottemperanza all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice non sia sanzionata se determinata da un giustificato motivo.

Il senatore **CAROFILIO** (PD) illustra l'emendamento 1.19, il quale si colloca all'interno di una serie di proposte emendative volte a modificare il testo del decreto-legge nel senso di ancorare la repressione delle situazioni di irregolarità alla sussistenza di oggettive ragioni di

offensività e pericolosità. L'emendamento in esame in particolare introduce disposizioni volte ad inasprire le sanzioni nei confronti di coloro che ostacolano o rallentano le procedure di identificazione.

Il senatore **VITALI (PD)** illustra l'emendamento 1.0.1 - presentato in subordine all'emendamento 1.19, quest'ultimo del senatore Carofiglio e di altri senatori - diretto a punire chi, essendo già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità.

Il senatore **LI GOTTI (IdV)** illustra l'emendamento 1.5, che, oltre ad intervenire sulle stesse fattispecie regolate dall'emendamento 1.23, converte in fattispecie delittuosa il reato contravvenzionale dell'impiego di minori nell'acquattonaggio e prevede la punizione dell'adescamento di minorenni attraverso l'utilizzazione della rete *internet* o di altri mezzi di comunicazione. L'emendamento prevede poi come aggravante specifica per il reato di truffa la circostanza, già prevista come aggravante comune, di avere approfittato delle condizioni di tempo, di luogo o delle condizioni personali delle vittime, al fine di ostacolare la difesa pubblica e privata. Per il reato di danneggiamento si prevede un'aggravante qualora siano coinvolti immobili sottoposti a risanamento edilizio e ambientale.

La proposta emendativa introduce anche il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e riconduce l'aggravante specifica del fatto commesso dal soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale al novero delle circostanze aggravanti comuni previste dall'articolo 61 del codice penale.

Dopo che il senatore **SARO (PdL)** ha dato per illustrato l'emendamento 1.1, sono dati per illustrati anche tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché l'emendamento 1.0.1, volto ad introdurre ulteriori disposizioni dopo l'articolo 1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Il presidente **BERSELLI** presenta ed illustra gli emendamenti 2.200, 2.250 e 2.300, tutte volte ad introdurre modifiche formali al testo dell'articolo 2 del decreto-legge.

Il sottosegretario **CALIENDO** presenta ed illustra l'emendamento 2.100, volto a coordinare le disposizioni del decreto-legge con le modifiche intervenute nell'ordinamento a seguito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.

Il senatore **CASSON (PD)** illustra l'emendamento 2.9, recante norme di coordinamento in materia di pirateria informatica, di contenuto analogo all'emendamento 2.100 presentato dal Governo.

Il senatore **MAZZATORTA (LNP)** illustra l'emendamento 2.8, che esclude la sospensione dell'esecuzione automatica della pena per alcuni reati di particolare allarme sociale.

La senatrice **DELLA MONICA (PD)** dà conto dell'emendamento 2.0.2, volto a correggere la disciplina processuale a seguito dell'introduzione del reato di atti persecutori. In particolare, si prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, da comunicarsi all'autorità di pubblica sicurezza, che può adottare opportuni provvedimenti anche in materia di armi e munizioni. Si prevede la possibilità di disporre il divieto provvisorio di avvicinamento, secondo quanto suggerito dalla magistratura, che lo ritiene più efficace della semplice diffida. Infine, si dà facoltà di chiedere l'incidente probatorio, in modo da reintegrare al più presto il danno subito dalla persona offesa, anche attraverso l'adozione di misure immediate di tutela.

Il senatore **BODEGA (LNP)** illustra l'emendamento 2.0.1, che riduce, al fine di renderla effettiva, la sanzione amministrativa pecuniaria per l'acquisto di cose in violazione delle norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e di proprietà intellettuale.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché l'emendamento aggiuntivo 2.0.3, volto ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo 2.

Il presidente **BERSELLI**, avverte che non essendo stati presentati emendamenti riferiti all'articolo 3 si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Il sottosegretario **MANTOVANO** illustra l'emendamento 4.500, che inasprisce le pene per la guida in stato di ebbrezza qualora sia causa di incidente stradale.

Il presidente **BERSELLI** illustra quindi gli emendamenti 4.100, 4.150 e 4.200, tutti volti ad introdurre modifiche di carattere formale al testo dell'articolo 4 del decreto-legge.

Il senatore **COMPAGNA** (*PdL*) motiva la proposta di cui all'emendamento 4.0.1, che introduce il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche dopo le ore 2, già sperimentato con successo in alcune città.

Il senatore **BODEGA** (*LNP*) illustra gli emendamenti 4.21 e 4.22, che disciplinano in maniera più efficace le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza.

Dopo che sono stati dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, nonché gli emendamenti aggiuntivi 4.0.2 e 4.0.3, si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Il presidente **BERSELLI** presenta ed illustra l'emendamento 5.100, rilevandone il carattere meramente formale.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*) dà conto degli emendamenti 5.1 e 5.2: essi riformulano la disposizione che prevede la confisca dell'immobile ceduto a titolo oneroso allo straniero irregolare: in particolare, si ribadiscono le prescrizioni relative alla denuncia di cessione degli immobili, si esclude l'ipotesi di responsabilità oggettiva del proprietario, si comprendono altre forme tipiche di cessione dell'alloggio e si esclude la responsabilità quando l'ospitalità sia data da associazioni che hanno scopi caritatevoli.

Dà conto anche dell'emendamento 5.3, che inasprisce le pene per i datori di lavoro che impieghino irregolarmente lo straniero clandestino.

Il senatore **CASSON** (*PD*) illustra l'emendamento 5.19 che, accogliendo l'ipotesi - formulata dal Governo - di confisca dell'immobile concesso a titolo oneroso allo straniero irregolare, riformula la disposizione prevedendo il requisito dell'ingiusto profitto che il proprietario trae dallo stato di bisogno del clandestino, consistente in un corrispettivo gravemente sproporzionato alla media dei prezzi di mercato. Inoltre, si prevede che la sanzione si estenda anche a chi procura l'alloggio.

Il senatore **CAROFILIO** (*PD*) illustra l'emendamento 5.24, che tiene conto del fatto che la clandestinità deriva in misura preponderante dal fenomeno di persone straniere che entrano regolarmente nel territorio nazionale e poi vi permangono illegalmente. La norma prescrive la rilevazione delle impronte digitali dello straniero con modalità informatiche e senza procedure invasive.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) illustra l'emendamento 5.0.4, che prevede la concessione di un visto per motivi umanitari alle persone vittime di violenza in ambito familiare, quando emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità. Dà conto anche della copertura finanziaria della proposta.

Il senatore **SALTAMARTINI** (*PdL*) illustra quindi l'emendamento 5.10, il quale prevede che con riferimento alla fattispecie di reato introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge, l'irregolarità del cittadino straniero cui viene ceduta in uso a titolo oneroso la disponibilità di un immobile si concretizzi nell'assenza del permesso di soggiorno.

Il senatore **MARITATI** (PD) illustra quindi l'emendamento 5.20, il quale è volto ad introdurre nel nostro ordinamento l'istituto del rimpatrio volontario ed assistito. Tale istituto, già contemplato da diverse legislazioni di paesi dell'Unione europea, oltre a garantire una maggiore effettività dei provvedimenti di espulsione e indubbi risparmi economici per l'erario pubblico, consente di assicurare un sostegno reale a coloro che sperano di trovare in Italia nuove prospettive di vita, nel rispetto dei principi di solidarietà sanciti nella nostra Carta costituzionale.

L'effettività dell'istituto in esame è inoltre garantita dal fatto che, nel caso di rimpatrio volontario ed assistito, la durata del divieto di reingresso per lo straniero è ridotto a due anni. Per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito l'emendamento 5.20 prevede infine l'istituzione di un apposito fondo nazionale rimpatri.

Il presidente **BERSELLI** avverte che l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 proseguirà nel corso della seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente **BERSELLI** avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 14,30 è posticipata alle ore 16.

La seduta termina alle ore 13,30.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008
5^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La seduta inizia alle ore 16,30.

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente **BERSELLI** avverte che l'esame riprenderà con il seguito dell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, già iniziata nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) illustra l'emendamento 5.15, il quale è volto a meglio precisare le condotte incriminate della nuova figura di reato. Al riguardo, nel ritenere infondate le perplessità avanzate da taluni membri delle Commissioni riunite circa la possibile applicazione delle sanzioni penali anche a coloro che per fini di assistenza sociale ed umanitaria forniscono alloggi a cittadini stranieri, anche irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, osserva come una puntuale scriminante sia già prevista dall'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione.

Il sottosegretario **MANTOVANO** presenta ed illustra l'emendamento 5.200, il quale, oltre ad ampliare le condotte incriminate, ricomprendendo la locazione e la semplice ospitalità purché a titolo oneroso, sostituisce alla più generica conoscenza da parte del cedente dello *status* di irregolare del cessionario dell'immobile la più puntuale verifica sulla sussistenza di un oggettivo titolo di soggiorno.

Prende quindi brevemente la parola il senatore **BOSCETTO** (*PdL*), il quale invita i rappresentanti del Governo a valutare l'opportunità di modificare ulteriormente il testo dell'originario articolo 5 del decreto-legge, nel senso di prevedere fra le condotte incriminate ogni tipo di cessione, non necessariamente di carattere oneroso.

Ciò consentirebbe, a parere dell'oratore, di ovviare alle difficoltà probatorie legate all'accertamento del carattere oneroso della cessione medesima.

Il sottosegretario **MANTOVANO**, pur convenendo con il senatore Boscetto sulle oggettive difficoltà probatorie dell'onerosità delle cessioni, ribadisce che la finalità dell'articolo 5 del decreto-legge e dell'emendamento, sia di sanzionare esclusivamente coloro che mirano a trarre profitto, dalla cessione dell'immobile a soggetti irregolarmente soggiornanti, facendo salvi invece coloro che forniscono alloggio per finalità di carattere umanitario o sociale.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) illustra l'emendamento 5.13, il quale, in caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, impone ai cedenti l'obbligo di darne la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Tale emendamento, che di fatto riprende ed amplia l'ambito di applicazione dell'istituto della comunicazione già previsto dal decreto-legge n. 59 del 1978, con finalità antiterroristiche, consente di ovviare alle difficoltà per il privato cedente di accertare la regolarità del titolo di soggiorno dello straniero cessionario, attraverso la remissione di tale controllo alla ben più competente autorità di pubblica sicurezza.

Precisa poi che l'emendamento oltre a sanzionare l'eventuale comportamento omissivo del soggetto cedente, amplia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, ricomprendendo anche le cessioni di immobili a cittadini comunitari.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) illustra l'emendamento 5.8, il quale introduce norme volte ad evitare gli iniqui effetti ablativi della proprietà, attualmente previsti dall'articolo 5 del decreto-legge. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo succitato, osserva come sia del tutto irrazionale, sul piano della coerenza dell'ordinamento giuridico, prevedere la confisca per il reato di cessione a titolo oneroso di immobili a stranieri irregolarmente soggiornanti, quando tale sanzione non è invece prevista per altre fattispecie di reato ad esso assimilabili. Sarebbe più opportuno, come previsto dall'emendamento 5.8, sostituire la confisca, con sanzioni pecuniarie amministrative, anche di elevato importo.

Procede quindi ad illustrare l'emendamento 5.0.2, volto ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo 5. Al riguardo, osserva come esso, introducendo disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico, preveda tra l'altro incisivi poteri in capo ai sindaci per il ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

Il senatore **BALBONI** (*PdL*) interviene per illustrare l'emendamento 5.14, da ultimo presentato ed illustrato dai rappresentanti del Governo, il quale incide sui profili affrontati anche dall'emendamento 5.200, da ultimo presentato ed illustrato ed illustrato dai rappresentanti del Governo. Con riferimento alla proposta governativa suddetta, invita ad una più attenta valutazione sull'opportunità di ricomprendere fra le condotte incriminate ogni tipo di cessione, facendo salve in modo espresso le sole cessioni per finalità di carattere umanitario; ciò in ragione delle evidenti difficoltà probatorie del carattere oneroso della cessione. Osserva poi come l'emendamento 5.14 preveda che la confisca dell'immobile potrebbe essere disposta non solo con la condanna con pronuncia definitiva, ma anche nel caso di applicazione della pena con la richiesta delle parti.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*), nello svolgere talune considerazioni sul problema dello sfruttamento del lavoro irregolare, rileva come esse si ispirino alla stessa logica dell'emendamento 5.19, il quale prevede fra gli elementi caratterizzanti la nuova figura di reato di cui all'articolo 5, anche la finalità dell'ingiusto profitto derivante dalla condizione di irregolarità del concessionario e l'approfittamento dello stato di bisogno dello stesso.

In particolare l'emendamento 5.22 prevede un inasprimento del quadro sanzionatorio, laddove la condotta incriminatrice sia posta in essere in concorso da due o più persone ovvero interessi la permanenza di cinque o più persone. Dopo aver dichiarato di condividere i rilievi formulati dal senatore Li Gotti sull'istituto della confisca, illustra l'emendamento 5.23, il quale rimette all'organo giudicante la valutazione sull'opportunità di ordinare la confisca dell'immobile.

Dà poi conto del contenuto dell'emendamento 5.18, il quale introduce disposizioni volte a contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento del lavoro di stranieri irregolarmente soggiornanti. Si riserva poi di svolgere ulteriori considerazioni su tale delicata questione, la cui gravità è confermata da recenti e drammatici eventi di cronaca, in sede di illustrazione dell'emendamento 12.0.3.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché tutte le proposte volte ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo medesimo.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore **SALTAMARTINI** (*PdL*) illustra l'emendamento 6.9, il quale prevede che il sindaco, nell'esercizio della funzione di vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico, sia tenuto ad informare non solo il prefetto ma anche il questore, soggetto tecnicamente dotato di poteri autoritativi.

Riferisce quindi sull'emendamento 6.10, il quale modifica l'articolo 6 nel senso di attribuire al sindaco il compito di concorrere ad assicurare anche l'impiego della polizia locale con le forze di polizia statale.

Con riferimento poi all'emendamento 6.11, osserva come esso sia volto a limitare l'ambito di applicazione delle ordinanze contingibili ed urgenti dei sindaci, escludendo che esse possano incidere sull'esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. L'emendamento in esame, inoltre, esplicita il carattere temporaneo di tali ordinanze *extra ordinem*, imponendo nel contempo l'obbligo per il sindaco di darne comunicazione al questore e al prefetto.

Dopo aver illustrato l'emendamento 6.12, il quale prevede il potere del Ministro dell'interno di annullare d'ufficio le ordinanze *extra ordinem* suddette, si sofferma sull'emendamento 6.13. Al riguardo, osserva come esso sia volto a prevedere che alla Conferenza di servizi convocata dal prefetto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge, prenda parte anche il questore del luogo.

Conclude illustrando l'emendamento 6.14, il quale prevede che nel caso di ordinanze rivolte a persone determinate, il sindaco possa provvedere d'ufficio solo previa diffida dei soggetti non ottemperanti all'ordine impartito.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*) illustra l'emendamento 6.1 che prescrive l'adozione, da parte del Ministro dell'interno, di atti di indirizzo per rendere omogenei, sul territorio nazionale, i poteri di ordinanza riconosciuti ai sindaci. L'emendamento 6.2 amplia il potere di coordinamento del sindaco attraverso la facoltà di chiedere l'immediata convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre l'emendamento 6.3 prevede la segnalazione, all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, della condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad altro Stato membro dell'Unione europea per l'eventuale adozione dei provvedimenti di espulsione o allontanamento.

Il senatore **PROCACCI** (*PD*) illustra gli emendamenti 6.21, 6.22, 6.23 e 6.24, che prescrivono il raccordo con i prefetti in caso di adozione delle ordinanze, con lo scopo di assicurare la coerenza di queste con le politiche di sicurezza nazionali.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) illustra gli emendamenti 6.6 e 6.7, diretti a sopprimere i poteri ispettivi e surrogatori del prefetto.

Il senatore **CHIURAZZI** (*PD*) si sofferma sull'emendamento 6.19.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il senatore **MAZZATORTA** (*LNP*) illustra gli emendamenti 7.3 e 7.8, che propongono di estendere alla polizia provinciale e regionale la collaborazione dei piani coordinati di controllo del territorio.

Dà conto anche degli emendamenti 7.1 e 7.2, che prevedono rispettivamente l'estensione, ai comuni minori, della facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio ovvero di stipulare a tal fine accordi di programma e di prevedere la collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi della polizia dello Stato.

Il senatore **SALTAMARTINI** (*PdL*) propone con l'emendamento 7.5 la soppressione dell'articolo 7. Si tratta, a suo avviso, di un intervento normativo che dovrebbe essere ricondotto alla legge ordinaria e non a un atto regolamentare.

Il senatore **BOSCETTO** (*PdL*) nell'illustrare l'emendamento 7.4 tendente a rafforzare le possibilità di accesso a dati informativi da parte della polizia locale, osserva che esso va più correttamente riferito all'articolo 8.

Invita inoltre i rappresentanti del Governo a interloquire maggiormente nel dibattito per agevolare il confronto sulle proposte di modifica del decreto-legge.

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché tutte l'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

Il presidente della Commissione giustizia **BERSELLI**, relatore, sottolinea che il Governo, in sede di espressione del parere sugli emendamenti, potrà svolgere ogni utile argomentazione.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Il senatore **SAIA** (*PdL*) propone la soppressione dell'articolo 8, del tutto insufficiente, a suo avviso, a soddisfare le aspettative e le esigenze del personale delle polizie municipali. Auspica, piuttosto, che si dia seguito alle iniziative legislative proposte anche nella scorsa legislatura per riconoscere maggiore dignità al ruolo e alle funzioni di quei corpi di polizia.

Il senatore **DIVINA** (*LNP*) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Saia e auspica che si riconoscano finalmente poteri reali alle polizie locali.

Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 8.2 si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*) propone con l'emendamento 9.1 la soppressione dell'articolo che, essendo privo dei requisiti di necessità e urgenza, rischia di inciuciare, per contrasto con le norme costituzionali, non solo il decreto-legge ma anche la legge di conversione. Sarebbe, a suo avviso, preferibile esaminare la materia in sede di esame del disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

Sono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 9.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Il presidente **BERSELLI** presenta ed illustra l'emendamento 10.100, volto ad introdurre modifiche di carattere formale all'articolo 10.

Il sottosegretario **CALIENDO** presenta e illustra l'emendamento 10.500, che, come anticipato in sede di replica, recepisce la sostanza delle proposte emendative presentate con riferimento a quell'articolo.

Inoltre, presenta gli emendamenti 11.200, 11.0.100, 11.0.200, 12.100 e 12.0.100 che riformulano e integrano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge.

Il senatore **CASSON** (*PD*) si compiace per l'accoglimento sostanziale, da parte del Governo, dell'emendamento 10.4.

Il presidente della Commissione affari costituzionali **VIZZINI**, relatore, illustra gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.0.1, diretti ad affinare la disciplina per l'adozione delle misure di prevenzione di sicurezza personali e patrimoniali, fornendo così uno strumento più efficace e tempestivo per la lotta alla mafia.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) esprime talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento 10.200, testé presentato ed illustrato dal Governo. Più in particolare, lamenta il fatto che la proposta in esame non modifichi l'articolo 10 del decreto-legge

n. 92 del 2008, nella parte in cui esclude il potere generalizzato dei procuratori ordinari di richiedere le misure di prevenzione cosiddette antimafia.

Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come l'ampliamento delle competenze in materia di misure di prevenzione del direttore della Direzione investigativa antimafia debba essere valutato insieme alle modifiche introdotte dall'emendamento 11.200. Quest'ultimo, in relazione alle sole misure cosiddette antimafia, applicate a soggetti destinatari delle misure ordinarie, mantiene la competenza del procuratore "territoriale" ed esclude quella del procuratore "distrettuale".

Il senatore CASSON (PD), nell'esprimere rammarico per la scarsa disponibilità del Governo a recepire emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione, anche laddove ampiamente condivisi nel merito, invita i rappresentanti del Governo a valutare l'opportunità di accogliere l'emendamento 10.4 in luogo dell'emendamento 10.200, il quale pone talune perplessità.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, illustra l'emendamento 11.0.1, precisando che si riferisce alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ovvero anche italiane, nei confronti delle quali verrebbe emanato il cosiddetto foglio di via per rinviarle nelle loro città di provenienza, qualora vengano colte nel palese esercizio della prostituzione. Accogliendo l'invito del Governo, dichiara di ritirare tale emendamento, che ripresenterà con analogia formulazione nel corso dell'esame del disegno di legge ordinario.

Il senatore LI GOTTI (IdV) rileva che l'articolo 11 determina il rischio di un'incomprensibile e del tutto inopportuna sovrapposizione di competenze. Illustra pertanto l'emendamento 11.1, che ne propone la soppressione e, in via subordinata l'emendamento 11.2, che propone una distinzione più chiara fra i casi in cui le misure di prevenzione sono richieste dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale, e quelli in cui è invece competente il procuratore presso il Tribunale del circondario di residenza della persona per la quale si propone l'applicazione delle misure stesse.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) illustra l'emendamento 12.1.

Egli rileva come l'impianto complessivo del decreto-legge riconosca un carattere di particolare allarme sociale da un lato ai reati propri della criminalità organizzata e, dall'altro, da quelli collegati al fenomeno dell'immigrazione, nel cui ambito trovano un terreno favorevole anche le attività collegate al terrorismo internazionale e al traffico di stupefacenti.

E' in considerazione degli obiettivi legami che uniscono tutti questi fenomeni, che si propone l'istituzione, in luogo della attuale Direzione nazionale antimafia, di una Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dotata di una competenza più ampia, ivi compresa quella sui reati associativi in materia di immigrazione.

Si danno per illustrati gli emendamenti 12.0.100, 12.0.3, 12.0.6 e 12.0.4.

Il senatore BOSCHETTO (PdL) illustra l'emendamento 12.0.1, rilevando la necessità, di fronte ad un'emergenza criminale di cui la stessa adozione del decreto-legge rappresenta un evidente riconoscimento, di non sguarnire il sistema giudiziario di provate professionalità e di preziose esperienze, come avverrebbe con l'immediata applicazione delle norme sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, disposizioni queste che, a suo parere, appaiono ispirate piuttosto a utilità di carattere esclusivamente corporativo che all'interesse generale.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1.

Il relatore per la 2^a Commissione, **BERSELLI** anche a nome del relatore per la 1^a Commissione, **VIZZINI** esprime parere favorevole sull'emendamento 1.10, a condizione che esso venga riformulato come emendamento aggiuntivo. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.11, nonché sugli emendamenti 1.2, 1.200, 1.19, 1.18, 1.250, 1.100, 1.300 e 1.350. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2).

Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.23 e 1.5, rilevando che la materia, pur essendo di estrema importanza, poiché concerne temi di rilevante gravità, debba essere più opportunamente affrontata in sede di esame del disegno di legge presentato dal Governo in materia di sicurezza. Invita altresì i presentatori al ritiro dell'emendamento 1.9. Rileva peraltro che qualora i presentatori insistessero per la votazione degli emendamenti, il parere sarebbe contrario.

Si rimette alle Commissioni riunite sull'emendamento 1.20, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 1.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore **D'AMBROSIO** (PD) riformula l'emendamento 1.10, nel senso indicato dai relatori.

Posto ai voti previa controprova, è approvato l'emendamento 1.10 (testo 2). Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 1.4 e 1.11, nonché gli emendamenti 1.2 e 1.200, risultando altresì respinti gli emendamenti 1.13, 1.12, 1.14 e 1.16.

Il presidente **BERSELLI** avverte che verrà posto l'emendamento 1.15.

La senatrice **FINOCCHIARO** (PD) intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il suo stupore di fronte al parere espresso dai relatori e dal Governo. Osserva infatti che l'emendamento si conforma all'orientamento dominante della giurisprudenza e della dottrina circa la necessità che il giudice, nell'applicazione di una misura di sicurezza, verifichi in concreto la pericolosità del soggetto.

Interviene il senatore **LONGO** (PdL) il quale, nel ritenere non priva di fondatezza l'osservazione della senatrice Finocchiaro, preannuncia che presenterà in Assemblea un emendamento volto ad introdurre nell'elenco delle misure di sicurezza detentive di cui all'articolo 215 del codice penale, anche l'ipotesi dell'allontanamento dal territorio nazionale.

Il sottosegretario **MANTOVANO** osserva che, trattandosi di misura di sicurezza, non sia necessario prevedere espressamente il previo giudizio di pericolosità sociale da parte del giudice, essendo tale sindacato implicitamente rinvenibile nel sistema penale.

L'emendamento 1.15 risulta respinto. E' altresì respinto l'emendamento 1.17.

Il presidente **BERSELLI** chiede ai presentatori se intendono ritirare l'emendamento 1.23.

Il senatore **BIANCO** (PD) esprime il suo profondo disappunto circa la decisione dei relatori di esprimere un parere contrario, qualora l'emendamento non fosse ritirato. Ritiene infatti che la materia dei reati contro familiari e conviventi, nonché il tema del cosiddetto *stalking*, determinando un rilevante allarme sociale, riguardano questioni affini a quelle della sicurezza pubblica.

Osserva peraltro la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza che giustificano l'intervento normativo in questione e la sua trattazione in sede di conversione del decreto-legge.

Interviene brevemente il presidente **BERSELLI**, il quale ritiene impropria la sede della conversione del decreto-legge per approvare una normativa articolata, sebbene di grande rilevanza sociale, necessita però di un maggiore approfondimento.

Il senatore **PASTORE** (..) ricorda la recente giurisprudenza costituzionale in materia di conversione di decreti-legge, da cui emerge la necessità che il Parlamento si attenga scrupolosamente ai requisiti costituzionali previsti dall'articolo 77, nonché a quelli contenuti nella

legge n. 400 del 1988. Ciò, a suo avviso, pone una scelta rigorosa la quale peraltro non preclude la possibilità che, in tempi brevi, si proceda, dopo un esame approfondito, all'approvazione di una separata normativa sui maltrattamenti in famiglia o sullo *stalking*, come pure sulle altre questioni di particolare rilevanza sociale.

Interviene brevemente il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*) che osserva come la norma contenuta nell'emendamento presenti caratteri di estraneità al decreto non certamente maggiori di quelli contenuti in altri emendamenti. Auspica pertanto che i relatori riconsiderino la loro posizione in materia.

La senatrice **FINOCCHIARO** (*PD*) nel criticare il parere formulato dai relatori e dal rappresentante del Governo sull'emendamento, osserva come si sia notevolmente accresciuto il numero di soggetti, in particolare donne e minori, che subiscono violenze gravi all'interno della famiglia.

Quanto allo *stalking* la senatrice ricorda le drammatiche vicende di cronaca degli ultimi mesi, che hanno dimostrato come la violenza psichica e fisica nei confronti delle donne si sia tradotta in orrendi omicidi rispetto ai quali le stesse forze dell'ordine e la magistratura hanno manifestato la difficoltà di procedere ad una efficace opera di prevenzione.

Di fronte a tanto orrore, il Parlamento commetterebbe un gravissimo sbaglio se non procedesse alla approvazione di una normativa penale che possa immediatamente entrare in vigore al fine di arginare, con uno strumento sanzionatorio adeguato, un fenomeno gravissimo e profondamente lesivo della vita, della dignità e della libertà umana.

Ritiene pertanto del tutto inconferenti le argomentazioni addotte a sostegno di un rinvio dell'esame di questi temi, ritenendo incontestabili l'urgenza e la necessità di un intervento normativo.

Il sottosegretario **CALIENDO**, rilevando che l'introduzione, nell'ordinamento penale, dei reati di maltrattamenti in famiglia e di *stalking* rappresenti un'esigenza prioritaria del Governo e della maggioranza parlamentare, auspica che, entro l'estate, si approvi un'organica normativa in materia. Pur condividendo le ragioni addotte a sostegno della urgenza e della necessità di una rapida soluzione a queste drammatiche piaghe sociali, non ritiene opportuna una loro trattazione in sede di conversione del decreto-legge all'esame.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.23 è respinto.

Il presidente **BERSELLI** chiede ai presentatori se intendono ritirare l'emendamento 1.5.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) insiste per la votazione, rilevando in primo luogo che l'emendamento contiene interventi di urgenza non minore a quella di altri emendamenti, sui quali i relatori e i rappresentanti del Governo hanno espresso peraltro un parere positivo.

Il complesso normativo contenuto nella proposta si indirizza su tre temi di grande rilevanza sociale: i maltrattamenti contro familiari e conviventi, l'adescamento di minorenni a scopo sessuale, anche attraverso l'utilizzazione delle rete Internet e lo *stalking*. A ciò l'emendamento aggiunge un intervento che mira a subordinare la sospensione condizionale della pena per alcune tipologie di reato, come il danneggiamento, al ripristino dello stato dei luoghi ovvero allo svolgimento di una attività non retribuita a favore della collettività. Ritiene altresì di non minor rilievo l'ultimo degli interventi contenuti nell'emendamento, finalizzato a trasformare l'approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona in una aggravante speciale limitatamente all'ipotesi di truffa, al fine di consentire che eventuali attenuanti non incidano, annullandola, sull'aggravante. Nel ribadire l'urgenza e la necessità che tali interventi normativi siano approvati in sede di conversione del decreto-legge, insiste per la votazione appellandosi alla coscienza dei parlamentari ed auspicando un ripensamento da parte dei relatori e del Governo.

Interviene il senatore **CASSON** (*PD*) il quale, nel condividere le osservazioni del senatore Li Gotti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento 1.5, soffermandosi in particolare sull'introduzione, nel codice penale, dell'articolo 600-*octies*, il quale persegue prioritariamente

l'obiettivo di colpire lo sfruttamento di soggetti deboli, come i minori, da parte di adulti che esercitano su di loro autorità o siano affidati alla loro custodia o vigilanza. La scelta di introdurre tale titolo di reato, in luogo della contravvenzione di cui all'articolo 671 del codice penale, nasce dalla considerazione della particolare gravità della condotta di chi sfrutta i minori a tale scopo per l'accattonaggio, ciò che giustifica il suo inserimento tra i delitti contro la personalità individuale. Quanto all'introduzione del reato di adescamento di minorenni, il senatore, nell'evidenziare l'assoluta gravità della condotta e l'esigenza di una sua decisa repressione, rileva la diffusione delle forme telematiche di adescamento, volte a sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minorenni. Deve essere pertanto presa in seria considerazione, a suo avviso, l'esigenza, palesata dal senatore Li Gotti e da altri, di approvare tale *corpus* normativo in sede di conversione del decreto-legge, considerando la forte affinità di tali questioni con quelle afferenti alla sicurezza pubblica.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.5.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto ai voti l'emendamento 1.19.

Il senatore CAROFIGLIO (PD), nell'esprimere la sua soddisfazione per la scelta dei relatori e del rappresentante del Governo di esprimere un parere favorevole sull'emendamento, auspica che possa essere individuato un percorso condiviso circa l'introduzione, quale aggravante comune, della permanenza clandestina nel territorio nazionale, ritenendo opportuno ancorare l'inasprimento di pena ad una condotta potenzialmente offensiva piuttosto che ad una semplice condizione esistenziale.

L'emendamento 1.19 è approvato.

Il senatore CASSON (PD) fa proprio l'emendamento 1.18, che risulta approvato.

Dopo un breve intervento in dichiarazione di voto del senatore CASSON (.), l'emendamento 1.20 è approvato. Risultano altresì approvati gli emendamenti 1.250 e 1.100.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21.

Il senatore CASSON (PD) rileva che l'introduzione, quale aggravante comune, della permanenza clandestina nel territorio nazionale presenti rilevanti profili di illegittimità costituzionale, non essendo l'aggravante collegata ad una condotta offensiva quanto piuttosto ad una semplice condizione in cui versa il soggetto.

Il senatore CECCANTI (PD), nel condividere l'osservazione del senatore Casson, ricorda che il relatore Boschetto, in sede di esame circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza svolto in Commissione affari costituzionali, aveva ritenuto non prive di argomenti le perplessità su alcuni profili, tra cui l'introduzione della aggravante comune, osservando peraltro che anche il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a migliorare il testo del decreto-legge in base alle proposte che fossero pervenute sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Si associa il senatore BIANCO (PD), ricordando che il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a tenere conto delle proposte che, in sede di esame del disegno di legge di conversione, sarebbero state avanzate dai senatori dell'opposizione su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo, tra cui vi è senz'altro la questione della introduzione dell'aggravante di clandestinità.

Il sottosegretario CALIENDO, pur ribadendo la disponibilità del Governo a trovare soluzioni il più possibile condivise ed evidenziando come non pochi emendamenti dell'opposizione siano stati finora accolti, ritiene che l'aggravante debba essere conservata. Pur comprendendo la *ratio* delle proposte emendative formulate sul punto, considera la formulazione originale del decreto-legge dotata di maggior deterrenza e quindi più funzionale agli scopi perseguiti dalla normativa adottata dal Governo.

Gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 1.22 e 1.8.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.8, sostenendo che, ove non si rientri nel caso delle circostanze aggravanti comuni di cui all'articolo 61, numero 1, del codice penale, è necessario un fatto giuridico che ponga in relazione il reato commesso con il comportamento qualificato come circostanza aggravante. Tale fatto giuridico, a suo avviso, dovrebbe essere individuato nella mancata osservanza del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

Gli emendamenti 1.22 e 1.8 sono posti in votazione e respinti.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.3.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*), nell'esprimere il suo voto favorevole, ribadisce l'incostituzionalità dell'introduzione di un'aggravante che sia esclusivamente ancorata allo *status* di irregolarità in cui versò il soggetto. A tal fine considera più congrua la formulazione contenuta nell'emendamento da lui presentato, che ancora invece l'aggravio di pena a una condotta specifica del soggetto, ovvero la volontaria sottrazione all'ordine di espulsione o di allontanamento impartito dal giudice precedente.

L'emendamento 1.3 è respinto, mentre l'emendamento 1.9 è ritirato dal senatore **BALBONI** (*PdL*). Gli emendamenti 1.300 e 1.350 sono approvati. L'emendamento 1.0.1 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.19.

Il presidente della Commissione giustizia **BERSELLI**, relatore, si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8 e 2.100 e invita a ritirare i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 2, preannunciando, nel caso in cui i presentatori insistessero per la votazione, un parere contrario.

Il sottosegretario **MANTOVANO** si pronuncia in senso conforme al parere espresso dal relatore.

Il senatore **CASSON** (*PD*) dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento 2.9, qualora sia accolto dalla Commissione l'emendamento 2.100 del Governo che ne assorbirebbe il contenuto.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (*PdL*) preannuncia il suo voto contrario sull'emendamento 2.9 e invita il Governo a ritirare l'emendamento 2.100. Infatti le disposizioni contenute in quelle proposte, a suo avviso, violerebbero il principio del giudice naturale, anche al di là di quanto necessario in base alle prescrizioni della direttiva comunitaria. Peraltro si tratterebbe di una modifica dall'evidente significato centralistico e corporativo.

L'emendamento 2.100 è approvato. Risulta assorbito l'emendamento 2.9.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 2.2.

Il senatore **CASSON** (*PD*) ritiene che l'inciso di cui si chiede la soppressione possa essere mantenuto qualora il Governo confermi l'interpretazione che, per organo accertatore, si intende l'organo di polizia giudiziaria o locale che ha provveduto al sequestro.

Il sottosegretario **MANTOVANO** ribadisce l'utilità dell'inciso che consente di accelerare i tempi per la distruzione di merci falsificate quando siano di difficile custodia o quando la custodia risulti onerosa o pericolosa.

Il senatore **CASSON** (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

Il senatore **DIVINA** (*LNP*), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita la Presidenza ad evitare che si riapra la discussione su ogni singola proposta emendativa e ad attuare il regolamento nel senso di consentire esclusivamente dichiarazioni di voto.

L'emendamento 2.2 è quindi posto in votazione ed è respinto. Con distinte votazioni sono respinti successivamente l'emendamento 2.1 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Li Gotti, l'emendamento 2.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente **BERSELLI** avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9,30.

La seduta termina alle ore 20.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2008
6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 giugno scorso.

Il presidente **BERSELLI**, avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna a partire dall'emendamento 2.250. Ricorda altresì che nel corso della seduta antimeridiana di ieri sono stati acquisiti i pareri dei relatori e dei rappresentanti del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli volti ad aggiungere disposizioni ulteriori dopo il medesimo.

Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 2.250, 2.4, 2.5 e 2.300.

Il senatore **BALBONI** (*PdL*) ritira l'emendamento 2.7.

Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 2.8, il presidente **BERSELLI** ricorda che l'emendamento 2.100 è già stato approvato nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

La senatrice **DELLA MONICA** (*PD*), nel ribadire l'importanza delle misure introdotte dall'emendamento in esame, dichiara di non potere accedere alla richiesta di ritiro formulata dal presidente Berselli nella seduta pomeridiana di ieri, e di voler insistere per la votazione dell'emendamento.

L'emendamento 2.0.2, previa controprova, è posto ai voti e respinto. Dopo che il senatore **BODEGA** (*LNP*) ha ritirato l'emendamento 2.0.1, il presidente **BERSELLI** dichiara assorbito l'emendamento 2.0.3 in ragione della approvazione dell'emendamento 2.8.

Il senatore **CASSON** (*PD*), nel sottolineare come la portata normativa dell'emendamento 2.0.3 sia più ampia dell'emendamento 2.8, invita il presidente Berselli a rivalutare la propria decisione.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, nel prendere atto dei rilievi testé formulati dal senatore Casson, accoglie la richiesta e pone ai voti l'emendamento 2.0.3, il quale risulta respinto.

Dopo che il presidente **BERSELLI** ha ricordato che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'articolo 4 del decreto-legge.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*) relatore per la 2^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.2, 4.18, 4.19, 4.17, 4.5, 4.4, 4.20 e 4.22. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.21, 4.01 e 4.03, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.23.

Con riferimento all'emendamento 4.1, sottolinea l'opportunità di procedere alla votazione per parti separate, dichiarandosi favorevole alla prima parte del medesimo ed invitando i presentatori a ritirare la seconda parte.

Il sottosegretario **MANTOVANO** esprime parere conforme ai relatori, ribadendo l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti presentati da senatori del Gruppo delle Autonomie tutti volti ad affievolire le sanzioni comminate a coloro che violano le norme del codice della strada in materia di limiti di velocità o di guida in stato di ebbrezza; emendamenti che si pongono in contrasto con le finalità dello stesso decreto-legge in esame. Con riferimento poi agli emendamenti 4.21, 4.0.1 e 4.0.3 sottolinea come la richiesta di ritiro sia legata all'esigenza di valutare le tematiche trattate in tali proposte emendative nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 733 in materia di sicurezza pubblica.

Dopo aver ribadito l'orientamento favorevole del Governo sulla prima parte dell'emendamento 4.1, osserva come l'invito al ritiro della seconda parte del medesimo emendamento sia legato alla necessità di non attribuire un ulteriore e gravoso compito alle forze di polizia.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.6 il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*), il quale osserva come l'eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio ed in particolare l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della confisca del veicolo, sia inaccettabile sul piano sociale. A parere dell'oratore, la normativa vigente se applicata in modo corretto e puntuale, come sempre avviene nella provincia di Bolzano, appare più che congrua per sanzionare le infrazioni, anche gravi del codice della strada.

Dopo un breve intervento del sottosegretario **MANTOVANO**, nel quale si sottolinea che la normativa del codice della strada è fatta applicare dalle forze di polizia uniformemente su tutto il territorio nazionale, le Commissioni riunite con distinte e successive votazioni respingono gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Dopo che il senatore **DIVINA** (*LNP*) ha ritirato l'emendamento 4.21, le Commissioni riunite respingono con distinte e successive votazioni gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.2, 4.18, 4.19, 4.17 e 4.5.

Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento del Governo 4.100, il senatore **VALENTINO** (*PdL*) fa proprio e sottoscrive l'emendamento 4.1, dichiarandosi favorevole alla votazioni per parti separate.

Il senatore **CASSON** (*PD*) interviene, anche a nome del proprio Gruppo, per dichiarazione di voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 4.1.

La prima parte dell'emendamento 4.1 dalle parole "al comma 1" fino a "altre violazioni della stessa norma" è posta ai voti ed approvata.

Interviene quindi per dichiarazioni di voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento il senatore **CASSON** (*PD*), osservando come sia condivisibile la previsione della sorveglianza dell'autorità accertatrice.

La seconda parte dell'emendamento 4.1 è quindi posta ai voti e respinta.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 4.4, risultano approvati, a seguito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 4.23 e 4.150, così come modificato ed integrato in ragione dell'approvazione dell'emendamento 4.23.

Approvato l'emendamento 4.500, il senatore **DIVINA** (*LNP*) ritira l'emendamento 4.22.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 4.200.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO e confidando nel fatto che la questione relativa al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale sarà affrontata nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 733, il senatore **COMPAGNA** (*PdL*) ritira l'emendamento 4.0.1.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 4.0.2, il senatore **BALBONI** (*PdL*) ritira l'emendamento 4.0.3.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

Il sottosegretario **MANTOVANO** ritira l'emendamento 5.200 e presenta l'emendamento 5.300 illustrandolo brevemente.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*) relatore per la 2^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.7, 5.17, 5.1, 5.2, 5.19, 5.8, 5.5, 5.11, 5.23, 5.4, 5.6, 5.9. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.10, 5.14, 5.13, 5.24, 5.22, 5.18, 5.15, 5.16, 5.12, 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, dichiara il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.300.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) esprime un giudizio critico sull'emendamento 5.300, il quale non solo non risolve gran parte delle perplessità emerse nel corso del dibattito, ma rischia addirittura di porre ulteriori problemi interpretativi.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*PD*) invita il Governo ad un'ulteriore riflessione sulle conseguenze applicative dell'emendamento, nella parte in cui prevede l'istituto della confisca per ogni forma di cessione a titolo oneroso. Concretamente, infatti, si potrebbe verificare la situazione paradossale, per la quale le autorità giudiziarie si troverebbero costrette ad imporre la confisca di immobili detenuti da persone anziane o disabili, solo perché in essi sono ospitate collaboratrici domestiche sprovviste di permesso di soggiorno.

Il senatore **CASSON** (*PD*), pur esprimendo apprezzamento per il tentativo del Governo di migliorare la formulazione dell'articolo 5 attraverso l'indicazione in modo più puntuale dei titoli concessori idonei a configurare le circostanze incriminatrici, ritiene che l'emendamento in esame meriti comunque un'ulteriore ponderazione, al fine di risolvere i nodi problematici rilevati.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) nell'associarsi alle richieste testé formulate, osserva come l'attuale formulazione dell'emendamento 5.300 non chiarisca fra l'altro se la confisca, nel caso in cui il concedente abbia fornito alloggio in una stanza ad uno straniero privo di permesso di soggiorno, debba riguardare l'intero immobile o anche soltanto parti di esso.

Il senatore **VALENTINO** (*PdL*), nel prendere atto del tenore dei rilievi formulati, invita la presidenza delle Commissioni riunite a disporre il temporaneo accantonamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente **BERSELLI** (*PdL*) relatore per la 2^a Commissione, accedendo alla richiesta del senatore Valentino, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e di passare all'esame dell'articolo 6.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Il senatore **VIZZINI** (*PdL*) relatore per la 1^a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.21, 6.22, 6.16, 6.1, 6.19, 6.17, 6.23, 6.24, 6.8, 6.5, 6.2, 6.18 e 6.4 e favorevole sull'emendamento 6.3. Inoltre, invita a ritirare gli altri emendamenti.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il senatore **SALTAMARTINI** (*PdL*) ritiene immotivato l'invito al ritiro espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sulle proposte da lui presentate tendenti a coordinare i poteri penetranti che vengono riconosciuti al Sindaco con le attività di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico cui sono preposti il Questore e il Prefetto. Tuttavia ritira tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, riservandosi di ripresentare proposte di contenuto analogo in sede di esame del disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

Il senatore **PROCACCI** (*PD*) chiede che il rappresentante del Governo motivi il parere contrario sugli emendamenti 6.21 e 6.22. Si tratta di correzioni necessarie per coordinare la politica della sicurezza sul territorio che non mettono in discussione l'autonomia degli enti locali. In particolare l'emendamento 6.22 intende semplicemente anticipare il momento in cui il Sindaco deve informare il Prefetto.

Il senatore **CASSON** (*PD*) ricorda che le proposte in esame sottendono un dibattito assai articolato sui poteri di ordinanza del Sindaco in rapporto alle prerogative spettanti al Questore e al Prefetto. Su tale materia le posizioni, anche all'interno del suo Gruppo, sono ancora non omogenee.

Il senatore **MARITATI** (*PD*) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 6.21 e 6.22.

Anche il senatore **D'AMBROSIO** (*PD*) sottoscrive gli emendamenti 6.21 e 6.22, osservando che un'informativa preventiva al Prefetto sarebbe più congrua, considerato anche il potere sostitutivo del Governo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in particolare nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Il sottosegretario MANTOVANO precisa che la proposta di riscrittura dell'articolo 54 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali scaturisce dal confronto svoltosi anche durante la scorsa Legislatura fra il Ministro dell'interno, i Sindaci delle principali città e le associazioni rappresentative dei Comuni. Il Governo ritiene che la formulazione dell'articolo 6, ancorché migliorabile, rappresenta un punto di equilibrio fra le posizioni che prediligono una concezione centralistica per le politiche della sicurezza urbana e quelle che propongono un approccio basato su un maggiore decentramento.

L'emendamento 6.21, ad avviso del Governo, rappresenterebbe un arretramento, mentre il dovere di informazione, anche se successiva, consentirebbe in ogni caso al Prefetto di intervenire tempestivamente.

Il senatore **CAROFILIO** (*PD*) invita il Governo a considerare – eventualmente per la discussione in Assemblea – l'ipotesi di prevedere che l'informazione al Prefetto avvenga preventivamente.

Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di valutare tale proposta in vista della discussione in Assemblea.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.21 e 6.22, mentre l'emendamento 6.16 decade per l'assenza dei proponenti.

Respinti gli emendamenti 6.1 e 6.19, decade l'emendamento 6.17 per l'assenza dei proponenti. Anche gli emendamenti 6.23, 6.24 e 6.8 risultano respinti.

Il senatore **LAURO** (*PdL*) chiede al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sull'emendamento 6.5, che viene momentaneamente accantonato.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*), l'emendamento 6.2 è respinto.

Riprende l'esame dell'emendamento 6.5. Il sottosegretario MANTOVANO osserva che la disposizione contenuta nel testo consente una maggiore discrezionalità nell'uso degli strumenti, i quali non si limitano all'assistenza della forza pubblica, ma investono anche la tutela della salute e le condizioni di alloggio. Ribadisce pertanto l'invito a ritirare l'emendamento.

Il senatore **LAURO** (*PdL*) ritira l'emendamento 6.5.

L'emendamento 6.2 è respinto, mentre è accolto l'emendamento 6.3. L'emendamento 6.18 decade per l'assenza dei proponenti e gli emendamenti 6.7 e 6.6 sono ritirati dal senatore **BODEGA** (*LNP*).

La senatrice **BASTICO** (*PD*), accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 6.20, sottolineando tuttavia il rilievo che assume l'atto di indirizzo del Ministro dell'interno, al fine di assicurare l'omogeneità e la coerenza della politica della sicurezza sul territorio nazionale. Auspica, quindi, che il Ministro dell'interno provveda ad adottare detto atto di indirizzo, soprattutto nella fase iniziale di attuazione delle nuove disposizioni.

Il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.4 e preannuncia un voto favorevole, sottolineando l'opportunità di evitare la creazione di ulteriore contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

Il sottosegretario MANTOVANO ribadisce il parere contrario, osservando che si tratta di una norma superflua in ragione della prevalenza degli statuti speciali rispetto alle norme di legge ordinaria.

Il senatore **CASSON** (*PD*), condividendo l'osservazione del rappresentante del Governo, preannuncia un voto contrario.

Anche il senatore **VIZZINI** (*PdL*), relatore per la 1^a Commissione, ribadisce il parere contrario all'emendamento 6.4, che ritiene lesivo dell'autonomia delle Regioni e delle Province a statuto speciale.

L'emendamento 6.4 è respinto.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il senatore **VIZZINI** (*PdL*) relatore per la 1^a Commissione, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 7.5 e 7.7. Invita a ritirare anche l'emendamento 7.4, che deve intendersi riferito all'articolo 8.

Esprime poi un parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.8, ove riformulati nel senso di riferirli soltanto alla polizia "provinciale" e non anche a quella regionale. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 7.2 e 7.1 e a trasformare in ordine del giorno di contenuto analogo l'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno che recepisca il contenuto dell'emendamento 7.0.1.

Dopo che il senatore **SALTAMARTINI** (PdL) ha ritirato l'emendamento 7.5, il senatore **VITALI** (PD) aggiunge la propria firma e dichiara il voto favorevole sull'emendamento 7.7, ribadendo l'esigenza di una legge-quadro che disciplini il ruolo e la funzione delle polizie municipali, anche sulla base dei principi definiti recentemente dal *Forum* per la sicurezza urbana. In proposito, preannuncia un ordine del giorno.

L'emendamento 7.7 è respinto.

Il senatore **BODEGA**(LNP), accogliendo l'invito del relatore, riformula gli emendamenti 7.3 e 7.8 in un nuovo testo, 7.3 (testo 2) e 7.8 (testo 2), mentre ritira gli emendamenti 7.2 e 7.1.

Le Commissioni riunite convengono di rinviare la votazione dell'emendamento 7.4 in sede di votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Sono quindi accolti gli emendamenti 7.3 (testo 2) e 7.8 (testo 2), mentre l'emendamento 7.0.1 è fatto proprio dal senatore **SARO** (PdL) e ritirato, con riserva di presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

Il presidente **VIZZINI**(PdL) relatore per la 1^a Commissione, nell'esprimere i prescritti pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 8 del decreto-legge, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.4. Per quel che concerne l'emendamento 8.2 invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno o, in subordine, a ritirarlo.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori. Nel ribadire la richiesta di ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.2, osserva che le problematiche da essi affrontate meritano una ulteriore riflessione, tale da assicurare un miglior temperamento fra le esigenze della sicurezza pubblica nazionale e quelle dell'implementazione delle forme di partecipazione della polizia municipale alla gestione del controllo del territorio, anche attraverso l'accesso alle banche dati del Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.

Accedendo alla richiesta dei relatori e dei rappresentanti del Governo, il senatore **BOSCETTO** (PdL) ritira l'emendamento 8.4. Sono quindi ritirati gli emendamenti 8.1 e 8.2 rispettivamente dai senatori **SALTAMARTINI** (PdL) e **DIVINA**(LNP).

Si passa poi all'esame dell'articolo 9.

Il presidente **VIZZINI**(PdL) relatore per la 1^a Commissione, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Sono quindi posti unitamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore **LI GOTTI**(IdV), l'emendamento 9.4 è posto ai voti e respinto.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il presidente **VIZZINI**(PdL) relatore per la 1^a Commissione, esprime parere favorevole sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 10.

Il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme al relatore.

Interviene quindi il senatore **CENTARO** (PdL) sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Con riferimento alla prima delle proposte emendative osserva che sarebbe necessario apportare talune modifiche

volte a precisare che i procedimenti avviati debbano proseguire anche nei confronti degli aventi causa del reo. Per quel che attiene all'emendamento 10.3 invita i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione sulla portata applicativa dei provvedimenti ablativi, disposti nel caso in cui beni già definitivamente confiscati, tornino anche indirettamente, successivamente all'assegnazione o alla destinazione, nella disponibilità del soggetto sottoposto alla originaria misura di prevenzione. A parere dell'oratore, infatti, la confisca del bene in tal caso finirebbe per danneggiare l'amministrazione destinataria o assegnataria del bene stesso a seguito dell'applicazione della prima misura ablativa. Sottolinea poi che sarebbe opportuno, con riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso, ampliare l'ambito soggettivo della disposizione, prevedendo la sanzione della simulazione anche per i trasferimenti a titolo oneroso a soggetti estranei al nucleo familiare del reo.

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che una attenta e sistematica lettura delle disposizioni di cui all'emendamento in esame consenta di fugare le perplessità testé formulate.

Il senatore LUMIA (PD), nel riservarsi di presentare per l'esame in Assemblea una puntuale proposta emendativa, osserva come sarebbe più opportuno prevedere la sanzione in ogni caso di simulazione del trasferimento o dell'intestazione, a prescindere dal titolo.

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 10.200 e 10.4, di analogo contenuto.

Le Commissioni riunite approvano quindi con distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.200, così come modificato dalla approvazione degli emendamenti testé citati, risulta quindi assorbito l'emendamento 10.4.

Le Commissioni riunite approvano infine l'emendamento 10.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 11.

Il presidente VIZZINI (PdL), relatore per la 1^a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento 11.200.

Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime un giudizio fortemente critico sulla formulazione dell'emendamento 11.200, il quale non risolve la confusione circa il riparto di competenze fra le autorità giudiziarie in materia di misure di prevenzione, ingenerata dall'attuale formulazione dell'articolo 11.

Dopo che il sottosegretario CALIENDO ha ribadito la portata applicativa dell'emendamento 11.200, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.1.

Posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.200, risulta precluso l'emendamento 11.2.

Interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 11.0.100 il senatore LUMIA (PD). A parere dell'oratore le disposizioni introdotte dall'emendamento in esame, nella parte in cui prevedono quale conseguenza della riabilitazione la cessazione dei divieti conseguenti all'applicazione con provvedimento definitivo delle misure di prevenzione, rappresentano un affievolimento della normativa per il contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Il sottosegretario CALIENDO, prendendo atto dei rilievi formulati, ritira gli emendamenti 11.0.100 e 11.0.200 riservandosi di effettuare un'ulteriore valutazione delle disposizioni in esse contenute e eventualmente di ripresentare tali proposte nel corso dell'esame in Assemblea.

Si passa quindi all'articolo 12.

Dopo che il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ha ritirato l'emendamento 12.1, il presidente BERSELLI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 dal Governo ed invita contestualmente i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, sui

quali peraltro la Commissione bilancio ha formulato rilievi ex articolo 81 della Costituzione, e gli emendamenti 12.0.6, 12.0.2, 12.0.5 e 12.0.1.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 12.0.4, risultano approvati gli emendamenti 12.100 e 12.0.100.

Interviene quindi sull'emendamento 12.0.3 la senatrice DELLA MONICA (PD) insistendo per la sua votazione.

Il presidente BERSELLI ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento in esame il quale, seppure ampiamente condivisibile nelle finalità, risulta peraltro non strettamente attinente alla materia trattata dal decreto-legge.

Il senatore CECCANTI (PD) ritiene non fondati i dubbi circa l'ammissibilità dell'emendamento e invita a non utilizzare strumentalmente il criterio di omogeneità, tenendo conto delle diverse materie investite dalle stesse disposizioni del decreto-legge.

Il senatore BERSELLI (PdL) relatore per la Commissione giustizia, precisa di non aver eccepito l'inammissibilità delle disposizioni, avendo espresso solo alcune riserve. Inoltre, nel merito, non è contrario alla disciplina proposta, anche se ritiene più opportuno esaminarla in altra sede.

Il sottosegretario MANTOVANO ricorda la disponibilità del Governo a considerare con favore l'emendamento 5.3, presentato dal senatore D'Alia. Invita a tenere conto che l'eventuale rielezione dell'emendamento 12.0.3, che in alcune sue parti propone soluzioni normative analoghe, potrebbe precludere l'accoglimento dell'emendamento 5.3.

In proposito, ricorda che il testo unico sull'immigrazione già contempla la punibilità dei datori di lavoro che impieghino immigrati clandestini: l'emendamento in esame aggiunge una particolare tutela per il lavoratore, consistente nell'ammissione a programmi di assistenza. Il Governo in linea di principio non è contrario a tale ipotesi, ma ritiene opportuno svolgere un approfondimento anche per valutare i possibili oneri finanziari.

La senatrice DELLA MONICA (PD) ricorda che sono in atto programmi di assistenza analoghi ampiamente sperimentati: l'emendamento 12.0.3 propone di ampliare la platea dei beneficiari utilizzando risorse già disponibili. Insiste, quindi, per la votazione dell'emendamento 12.0.3.

Dopo prova e controprova, l'emendamento 12.0.3 risulta respinto. Successivamente, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), è respinto anche l'emendamento 12.0.6.

Il senatore LUMIA (PD) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 12.0.4 che prevede un'ulteriore opportunità per i testimoni di giustizia, che rappresentano una risorsa essenziale per la lotta alla criminalità organizzata; molti di essi versano in condizioni di vita precarie proprio per aver offerto un importante servizio allo Stato.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea l'encomiabile finalità della proposta. L'invito a ritirarla è motivato dal rischio che una norma di legge potrebbe determinare maggiori difficoltà. Infatti, ragioni di sicurezza e di tutela della dignità personale dei testimoni di giustizia suggeriscono di provvedere piuttosto con percorsi di reinserimento flessibili, che assicurino la riservatezza degli interessati e non diano luogo alla creazione di una specifica categoria di lavoratori assunti dalla pubblica amministrazione. Il Governo è comunque disponibile ad accogliere un ordine del giorno che inviti l'amministrazione a mantenere e rafforzare la tutela dei testimoni di giustizia.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) precisa che l'emendamento 12.0.4 non postula un canale obbligatorio di assunzioni, ma individua una ulteriore opportunità tra quelle a disposizione dell'amministrazione.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 12.0.4 e invita i relatori e i rappresentanti del Governo a considerare con favore la proposta.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) sottoscrive l'emendamento 12.0.4 e ricorda il vincolo di cui all'articolo 97, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale eccezioni all'accesso nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso possono essere previste solo con legge.

L'emendamento 12.0.4 è respinto.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) insiste per la votazione dell'emendamento 12.0.2.

Il senatore **MARITATI** (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.2.

Il senatore **BERSELLI** (*PdL*), relatore per la Commissione giustizia, condivide nel merito l'emendamento 12.0.2 e invita a riproporlo in altra sede.

L'emendamento 12.0.2 è respinto.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 12.0.5, diretto ad escludere il gratuito patrocinio per gli imputati già condannati per gravi reati di criminalità organizzata.

Il senatore **D'AMBROSIO** (*PD*) ricorda le rilevanti risorse che potrebbero essere risparmiate escludendo il gratuito patrocinio nei casi specifici indicati dall'emendamento 12.0.5.

Il sottosegretario **MANTOVANO** si riserva di svolgere un'ulteriore riflessione in occasione della discussione in Assemblea.

Il senatore **CENTARO** (*PdL*) suggerisce di ritirare l'emendamento per riproporlo nella discussione in Assemblea con una diversa formulazione che metta al riparo da censure per la disparità di trattamento formale e sostanziale che potrebbe determinarsi rispetto ad altri imputati. Auspica inoltre una riconsiderazione complessiva della disciplina del gratuito patrocinio.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) aggiunge la propria firma all'emendamento 12.0.5, sottolineando che l'esclusione del gratuito patrocinio è disposta solo per gli imputati già condannati in via definitiva per reati gravissimi.

Il senatore **VALENTINO** (*PdL*), invitando i proponenti a tenere conto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, esprime il consenso anche dei senatori di maggioranza.

Il senatore **MARITATI** (*PD*) insiste per l'accoglimento dell'emendamento 12.0.5 che, semmai, potrà essere riformulato durante la discussione in Assemblea.

Il sottosegretario **MANTOVANO** precisa che la richiesta di svolgere una riflessione più approfondita è connessa al riguardo nei confronti del dicastero direttamente competente; il parere deve essere concordato con il sottosegretario Caliendo, il quale si è dovuto assentare per partecipare a una seduta presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore **LUMIA** (*PD*) ritiene che la richiesta del Governo di valutare l'opportunità della norma, fermo il consenso nel merito, implica una sottovalutazione della sovranità e del ruolo del Parlamento.

L'emendamento 12.0.5 è respinto.

Il senatore **BOSCETTO** (PdL) ritira l'emendamento 12.0.1.

Si riprende la trattazione dell'emendamento 5.300, del Governo, che era stato precedentemente accantonato.

Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea che l'articolo 5 introduce una ipotesi di delitto doloso che implica la piena consapevolezza anche dell'insussistenza del titolo di soggiorno. I casi particolari evocati nel dibattito si riferiscono comunque a rapporti di lavoro irregolari, nei quali il pagamento di un compenso per l'alloggio sarebbe comunque difficile da provare.

Il Governo conferma l'apprezzamento per gli emendamenti presentati ma non condivide la proposta di punire la violazione dell'obbligo di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, rilevando soprattutto la condotta in contrasto con la legge, in particolare lo sfruttamento del lavoro.

L'emendamento 5.300, che riformula la prima parte dell'articolo 5, può dunque essere accolto dalle Commissioni riunite, salva la disponibilità del Governo a valutare soluzioni più efficaci, senza però alterare la struttura della norma. Assicura infine la disponibilità a tenere conto dei suggerimenti avanzati dal senatore Balboni per i casi in cui vi sia patteggiamento e sospensione della pena.

Il senatore **LIVI BACCI** (PD) nota che, per effetto dell'emendamento 5.300, potrebbe ulteriormente restringersi il mercato degli affitti a cui accedono gli immigrati, con conseguenze sociali gravissime, a causa delle preoccupazioni dei proprietari per le possibili sanzioni.

Il senatore **D'ALIA** (UDC-SVP-Aut) precisa che gli emendamenti 5.1 e 5.2 considerano la violazione dell'obbligo di comunicazione un presupposto e non un comportamento da punire. Sottolinea inoltre l'importanza di rinviare alle autorità di pubblica sicurezza l'accertamento della condizione di irregolarità.

Il senatore **PASTORE** (PdL) invita il Governo a riflettere ancora sulle difficoltà applicative. A suo avviso, la verifica del titolo di soggiorno deve competere all'autorità di pubblica sicurezza. Si chiede inoltre quali conseguenze si determinano per gli albergatori che danno alloggio a stranieri irregolari e per i cittadini extracomunitari intenzionati ad acquistare alloggi nel territorio nazionale.

Il senatore **VALENTINO** (PdL) invita a svolgere un ulteriore approfondimento delle disposizioni in questione. Si riserva di presentare, in occasione della discussione in Assemblea, una riformulazione dell'articolo 5 tale da garantire una attuazione effettiva delle sue finalità che, peraltro, sono generalmente condivise.

Il senatore **LI GOTTI** (IdV) osserva che la norma sarebbe applicabile anche a rapporti in essere. A suo avviso la formulazione proposta comporta la responsabilità concorrente di chiunque e a qualsiasi titolo partecipi all'alienazione o alla concessione del bene.

Il presidente **BERSELLI** (PdL) relatore per la 2ª Commissione, in considerazione della necessità di svolgere un ulteriore approfondimento dell'emendamento 5.300, dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 12,15, riprende alle ore 12,50.

Il presidente **BERSELLI** avverte che si riprenderà dall'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario MANTOVANO riformula l'emendamento 5.300 in un testo 2.

Il senatore **LI GOTTI** (*IdV*) esprime serie perplessità sull'inserimento nel nuovo testo fra gli elementi necessari per la configurazione della fattispecie criminosa dell'ingiusto profitto. A ben vedere tale requisito, se non collegato all'approfittamento dello stato di bisogno, si presta a problemi di carattere interpretativo.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*) ribadisce l'esigenza di sopprimere il richiamo all'onerosità della cessione.

Dopo un breve intervento del senatore **LONGO** (*PdL*) volto a ribadire la necessità del richiamo al carattere oneroso della cessione ai fini della configurabilità della fattispecie di reato, il sottosegretario **MANTOVANO** esprime parere favorevole sull'emendamento 5.24.

Interviene quindi il senatore **CASSON** (*PD*) il quale ribadisce la necessità di collegare l'elemento dell'ingiusto profitto all'approfittamento dello stato di bisogno con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'articolo 5.

Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 5.7 e 5.17.

Dopo che il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*) ha ritirato gli emendamenti 5.1 e 5.2, il senatore **CASSON** (*PD*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.19.

Posti ai voti risultano respinti gli emendamenti 5.19 e 5.8.

I senatori **LAURO** (*PdL*), **SALTAMARTINI** (*PdL*), **BALBONI** (*PdL*) e **PASTORE** (*PdL*) ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 5.5, 5.10, 5.14 e 5.13.

Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.22 il senatore **CASSON** (*PD*).

Il sottosegretario **MANTOVANO**, nel condividere il merito della proposta emendativa in esame, invita i presentatori a riformularlo in un emendamento aggiuntivo.

Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO il senatore **CASSON** (*PD*) riformula l'emendamento 5.22 in un testo 2, nel senso indicato.

Le Commissioni riunite approvano quindi con distinte votazioni gli emendamenti 5.22 (testo 2) e 5.24.

Dopo che la senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) ha insistito per la votazione dell'emendamento 5.18, volto ad aggravare le sanzioni comminate per i reati di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, interviene il senatore **CASSON** per dichiarazione di voto favorevole, osservando come le misure introdotte dall'emendamento in esame rappresentino, tra l'altro, anche un efficace strumento per contrastare lo sfruttamento della prostituzione.

Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 5.18 il senatore **BOSCETTO** (*PdL*) fa proprio e ritira l'emendamento 5.11.

Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 5.23, approvano l'emendamento 5.300 (testo 2).

Dopo che il presidente **BERSELLI** ha ricordato che sono stati già ritirati gli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.12, il senatore **PETERLINI** (*UDC-SVP-Aut*) ritira gli emendamenti 5.4 e 5.6.

Con riferimento quindi all'emendamento 5.20 il presidente **BERSELLI** avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario suggerendone una possibile riformulazione.

Dopo che il senatore **MARITATI** (*PD*) ha dichiarato di non accogliere le proposte di modifica formulate dalla Commissione bilancio, l'emendamento 5.20 è posto ai voti e respinto.

Posto ai voti e respinto l'emendamento 5.21, il sottosegretario **MANTOVANO** invita i presentatori a riformulare l'emendamento 5.3.

Il senatore **D'ALIA** (*UDC-SVP-Aut*), cedendo alla richiesta formulata dal rappresentante del GOVERNO, riformula l'emendamento in un Testo 2, il quale è posto ai voti ed approvato.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) sottoscrive l'emendamento 5.9 onde evitarne la decadenza per assenza dell'unico proponente.

Le Commissioni riunite dapprima respingono l'emendamento 5.9 e successivamente approvano l'emendamento 5.100.

Con riferimento agli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 5, il sottosegretario **MANTOVANO**, nel ribadire la richiesta di ritiro già formulata, osserva come le questioni affrontate negli emendamenti suddetti saranno attentamente valutate dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 733.

Dopo che il senatore **SARO** ha ritirato l'emendamento 5.0.1, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.0.2.

Dopo che il senatore **MUGNAI** (*PdL*) ha ritirato l'emendamento 5.0.3, la senatrice **DELLA MONICA** (*PD*) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.4, il quale, posto ai voti, è respinto.

Le Commissioni riunite convengono quindi di conferire ai relatori **BERSELLI** e **VIZZINI** di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge e sugli emendamenti accolti, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 13,15.